

QUESITI

GAETANO STEA

Rapina impropria e connessione teleologica

Il lavoro indaga il rapporto tra la rapina impropria ex art. 628, co. 2 c.p. e l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p., muovendo dalla qualificazione della prima come reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p. e dal principio di specialità. L'analisi si apre con la ricostruzione storica e sistematica della figura della rapina, dal Codice Zanardelli al Codice Rocco, evidenziando l'evoluzione del concorso di reati e del concorso apparente di norme. Segue l'esame dell'approfondimento della nozione di «violenza alla persona» (§ 6.4), chiarendo i confini tipologici della *vis* tipica della rapina e i limiti del suo assorbimento rispetto a condotte ulteriori lesive di beni diversi (vita, integrità fisica, libertà personale). Si esamina poi la disciplina dell'aggravante teleologica (§ 7) e il dibattito giurisprudenziale tra due orientamenti contrapposti (§§ 8 e 8.1): il primo fondato sul principio di specialità, che esclude l'aggravante essendo la finalità strumentale già elemento tipico della rapina impropria; il secondo che ne ammette l'applicazione in presenza di un *quid pluris* lesivo. Nel § 8.2 si propone una soluzione sistemica che salda l'elemento finalistico della rapina impropria con il nesso consequenziale – in particolare – dell'omicidio o delle lesioni aggravati ex art. 576, n. 1 c.p., configurando un'unità normativa che consente una valutazione unitaria del disvalore dell'intero fatto naturalistico e una pena unica ad esso proporzionata. Il percorso è arricchito da una comparazione con i modelli tedesco, spagnolo e francese (§ 9) e conferma la compatibilità di aggravanti teleologiche quando la condotta violenta eccede la tipicità del reato patrimoniale. All'esito dell'indagine, si evidenzia come la rapina impropria assorbe solo la violenza tipica funzionale alla sottrazione o all'impunità; quando si realizza un reato violento ulteriore, cioè autonomo e non assorbito nella fattispecie complessa, si configura un concorso formale che può legittimare la contestazione dell'aggravante consequenziale, se rigorosamente accertata sul piano probatorio.

Theft Escalating to Robbery and the Teleological Link Between Offenses

The paper examines the relationship between rapina impropria under Article 628, paragraph 2, of the Italian Criminal Code (c.p.) and the teleological aggravating circumstance provided for in Article 61, no. 2 c.p., starting from the classification of the former as a reato complesso pursuant to Article 84 c.p. and from the principle of lex specialis derogat legi generali. The analysis begins with a historical and systematic reconstruction of the offence of robbery, from the Codice Zanardelli to the Codice Rocco, highlighting the evolution of concurrence of offences and apparent concurrence of provisions. It then proceeds to an examination of the notion of «violence against the person» (§ 6.4), clarifying the typological boundaries of the vis tipica of robbery and the limits of its absorption with respect to further conduct infringing different legal interests (life, bodily integrity, personal liberty). The study then analyses the legal framework of the teleological aggravating circumstance (§ 7) and the case-law debate between two opposing approaches (§§ 8 and 8.1): the first, grounded in the principle of lex specialis derogat legi generali, excludes the aggravating circumstance where the instrumental purpose is already an essential element of improper robbery; the second admits its application in the presence of a quid pluris in terms of harm. In § 8.2, a systemic solution is proposed, linking the purposive element of rapina impropria with the consequential nexus—particularly in cases of homicide or aggravated bodily harm under Article 576, no. 1 c.p.—thus configuring a unitary normative construct that allows for a unified assessment of the

wrongfulness (disvalore) of the entire naturalistic fact and the imposition of a single penalty proportionate to it. The comparison with German, Spanish, and French legal models (§ 9) confirms the compatibility of teleological aggravating circumstances when the violent conduct exceeds the typical scope of the property offence. At the conclusion of the inquiry, it is highlighted that the rapina impropria absorbs only the typical violence instrumental to the taking or to securing impunity; when an additional violent offence is committed – autonomous and not absorbed within the reato complesso – an ideal concurrence of offences arises, which may justify the application of the consequential aggravating circumstance, provided it is rigorously established on the evidentiary level.

SOMMARIO: 1. Prologo. – 2. La rapina, il reato complesso ed il concorso di reati nel Codice Zanardelli. – 3. Il delitto di rapina impropria nel Codice Rocco. Profili generali. – 4. Il delitto di rapina e l'unitarietà del fatto: nesso materiale e teleologico nel paradigma del reato «necessariamente» complesso. – 5. Reato complesso e reato continuato: profili distintivi del nesso finalistico. – 5.1. La nozione di «medesimo disegno criminoso». Cenni. – 5.2. La diversa ontologia dell'elemento finalistico del reato complesso. – 6. Il frazionamento dell'unico episodio comportamentale. Il concorso tra rapina e reato esorbitante. – 6.1. I criteri di selezione della norma prevalente nel concorso fittizio di norme elaborati dalla dottrina. – 6.2. L'insegnamento nomofilattico e l'abiura dei criteri privi di espresso fondamento legislativo. Il modello sincretistico tra criterio logico-strutturale e indici complementari valoriali o sostanziali di selezione della norma prevalente. – 6.3. Il frazionamento dell'unica azione nel reato componente ed in quello esorbitante. Il rapporto tra rapina e delitti violenti ulteriori: la violenza privata come reato componente e la tenuta logico-sistematica dell'ipotesi di concorso. – 6.4. La nozione di «violenza alla persona». Rapina e aggressioni personali: confini tipologici e limiti dell'assorbimento. – 6.4.1. L'assorbimento nella dimensione complessa delle lesioni personali volontarie non gravissime. – 6.4.1.1. L'obiezione (superabile) dell'assorbimento delle lesioni volontarie non gravissime nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 628, co. 3, n. 2 c.p. – 7. L'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. Cenni generali. – 8. Il concorso della rapina e del reato ulteriore. Il principio di specialità come criterio di esclusione dell'aggravante consequenziale di cui all'art. 61, n. 2 c.p. – 8.1. Il secondo orientamento. Aggravante consequenziale e rapina impropria: autonomia concettuale, criticità applicative e continuità storica della *voluntas legislatoris*. – 8.2. L'unità normativa tra rapina impropria e omicidio teleologico: una proposta sistemica. – 8.3. Il concorso tra rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale: il ruolo dell'aggravante teleologica ex art. 61, n. 2 c.p. e i requisiti probatori del nesso finalistico. – 9. Uno sguardo comparatistico. La rapina nel sistema penale tedesco: una figura delittuosa bifasica tra appropriazione e coercizione. – 9.1. Il reato di *robo* nel diritto penale spagnolo: profili storici, struttura composita e intersezione con l'omicidio. – 9.2. La disciplina della rapina nel codice penale francese: evoluzione normativa, abrogazione/ridefinizione dell'aggravante teleologica della *meurtre aggravé* e l'ergastolo per il *vol avec violence ayant entraîné la mort*. – 10. Epilogo. Rapina impropria e reati violenti autonomi: l'aggravante consequenziale come architrave dell'*idem crimen* (unitarietà normativa) e misura del disvalore complessivo del fatto.

1. *Prologo.* Con sentenza del 10 luglio 2024, la Corte di assise di appello di Torino, in parziale riforma della decisione della Corte di assise di Torino, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p., ritenuta in primo grado con riferimento al reato di omicidio volontario aggravato ascritto agli imputati, ha

rideterminato la pena per i delitti di omicidio aggravato, tentata rapina impropria, detenzione e porto di arma comune da sparo e per gli ulteriori reati contestati, in trenta anni di reclusione, eliminata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna. L'Avvocato generale presso la Corte territoriale torinese ha interposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 576, co.1, n. 1 c.p., in relazione all'art. 628, co. 2 c.p., essendo la Corte di assise di appello incorsa in erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., così escludendo l'applicazione della pena dell'ergastolo.

Con ordinanza del 23 giugno 2025, la Suprema corte, rilevando un contrasto giurisprudenziale in tema di compatibilità tra la rapina impropria e la circostanza teleologica di cui all'art. 61 n. 2, ha rimesso la questione alle Sezioni unite, formulando il quesito: «Se, in caso di rapina o tentata rapina impropria in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.».

Il quesito impone una riflessione intrecciata tra il delitto previsto dal secondo comma dell'art. 628 c.p., la nozione di reato complesso espressa dall'art. 84 c.p. e l'aggravante teleologica che commette il reato-mezzo al reato-fine, prevista dall'art. 61 n. 2 c.p. Non solo. La riflessione non potrà che abbracciare le problematiche tessute intorno al concorso di reati, formale e continuato, e a quello fittizio tra norme.

È necessario ricostruire l'«immagine» del delitto di rapina impropria, almeno partendo dalla descrizione moderna-postunitaria, e così osservandone le modifiche che hanno riguardato parallelamente il concorso di reati, cogliendo le relative *rationes*.

2. La rapina, il reato complesso ed il concorso di reati nel Codice Zanardelli.

Nel Codice Zanardelli del 1889 venne, per la prima volta, sostituita la nozione di «furto violento», adoperata nel Codice toscano del 1853¹ ed insieme alla

¹ La codificazione leopoldina del 1853 rappresenta un ulteriore avanzamento, rispetto alle coeve codificazioni di più stretta ispirazione napoleonica, non tanto sotto il profilo terminologico poiché la rapina

«grassazione» in quello sardo del 1859², con quella di «rapina», comprendente

viene ancora qualificata come «furto violento», quanto, invece, per l'aspetto sostanziale. Essa costituisce la base della definizione attuale della rapina e, rispetto al concorso di reati, si distanzia dal criterio naturalistico della contestualità spazio-temporale adottato dalle precedenti codificazioni, recependo l'influenza tedesca almeno nella determinazione del criterio unificante dell'unità della risoluzione criminosa ai fini della configurazione del reato continuato. In relazione al delitto, il codice toscano si basa sulla tradizione romanistica. L'articolo 389 distingue due tipologie di «furto violento»: la prima riguarda l'uso della forza materiale contro la persona o minacce di grave danno personale imminente rivolte alla vittima o a chiunque presente, che precedono la sottrazione della *res* e costringono alla consegna; la seconda concerne atti di violenza o minaccia commessi quando l'autore viene sorpreso durante il furto, finalizzati a portare a termine il reato o a trasportare la cosa sottratta. L'espressione generale «forza materiale contro la persona» può includere diversi tipi di aggressione, ma le pene previste dall'articolo 390 si riferiscono a specifici reati: lesioni personali gravi o gravissime (punte con l'ergastolo), e «lesioni leggere» o sequestro di persona anche momentaneo (puniti con la casa di forza da dodici a vent'anni). Si può quindi affermare che il «furto violento» previsto dal codice leopoldino comprende i reati di lesione personale (lieve, grave e gravissima, artt. 325 ss.), sequestro di persona («carcere privato», art. 360), violenza privata (art. 361) e minaccia (art. 362), essendo questi ultimi inclusi nei casi previsti dalla lettera c) dell'art. 390, ai quali corrisponde la pena della casa di forza da otto a quindici anni. L'articolo 392 descrive la condotta di «rapina» come uso della violenza «alla» persona per sottrarre la *res* in possesso della vittima (simile all'attuale furto con strappo). In materia di concorso di reati, è prevista una deroga al cumulo materiale delle pene nel caso di reato continuato, definito come la commissione di più reati omogenei in esecuzione della stessa risoluzione criminosa, nello stesso contesto d'azione o anche in tempi diversi. In Italia si è progressivamente consolidata la tendenza a sostituire l'unità temporale con la risoluzione criminosa come criterio distintivo. Tuttavia, Carrara (CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*³, Lucca, 1867, §§ 514, 520), rinomato criminalista attivo durante il periodo di vigenza del codice leopoldino, preferì mantenere la rilevanza del parametro temporale accanto a quello finalistico. Il raffronto tra l'approccio di Carrara e quello di Mittermaier (per un'approfondita analisi, BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022, 25 ss.) evidenzia come soluzioni basate su criteri pregiudiziali possano risultare talvolta arbitrarie. Carrara respinse le teorie che identificavano l'unità temporale con il singolo atto naturalistico, privilegiando invece il concetto di «contesto d'azione». Sosteneva, infatti, che non fosse necessario ricorrere alla figura del reato continuato per punire come unico reato chi avesse compiuto più atti naturalistici distinti, purché inseriti nel medesimo contesto spazio-temporale (CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., §533). Un esempio illuminante è dato dal soggetto che, nell'ambito dello stesso furto, sottrae diversi oggetti con movimenti autonomi; secondo Carrara, la pluralità degli atti contestuali impediva al giudice una valutazione discrezionale circa la loro riconduzione a un unico reato sulla base della risoluzione criminosa, essendo tale soluzione imposta dalla stessa contestualità. La considerazione dell'unità della risoluzione criminosa diventava pertanto rilevante solo se gli atti risultavano temporalmente separati. Permaneva, tuttavia, irrisolta la questione relativa all'individuazione del limite temporale idoneo a giustificare l'unificazione degli atti in un'unica azione. Relativamente al concorso eterogeneo, Carrara riteneva che esistesse una stretta correlazione tra unità dell'azione e unità del fine: qualora, secondo l'apprezzamento soggettivo dell'interprete, fosse individuabile un nesso strumentale tra più violazioni, si avrebbe altresì unità dell'azione, anche in presenza di atti formalmente distinti. Di conseguenza, l'articolo 81 del codice penale toscano subordinava la punibilità esclusivamente al reato più grave in presenza di unità d'azione. Per un'analisi della legislazione penale leopoldina, PUCCIONI, *Il codice penale toscano illustrato*, Pistoia, 1855.

² La legislazione penale sabauda, in sostituzione delle Costituzioni piemontesi del 1723 (aggiornate nel 1770), fu promulgata da Carlo Alberto il 26 ottobre 1839 ed entrò in vigore il 15 gennaio dell'anno successivo. La sistematica era molto fedele al Codice napoleonico del 1810, mantenendo la divisione in tre libri e la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Tuttavia, dal modello francese si di-

- come si legge nella Relazione ministeriale - «non solo la ipotesi di chi adopera la violenza per rubare, ma il fatto ancora di chi, dopo di aver rubato senza violenza, l'adopera poi per compiere il furto, o per mantenersi nel possesso delle cose tolte, o per trasportare la cosa rubata, ovvero per procurare l'impunità di se stesso o di altri autori o complici del reato. La pena ordinaria è della reclusione, di maggiore o minore durata, secondo la gravità delle circostanze che accompagnano il fatto»³. Così, in unica disposizione, distinta in

stingueva, sia per alcuni aspetti conservatori ad esso estranei, come la previsione di sanzioni contro i suicidi, ovvero le fattispecie come l'aborto, la violenza carnale e l'adulterio tra i reati contro lo Stato ed il mantenimento dei reati contro la religione, sia per aspetti di novità come la finalità della punizione di emenda del reo, ma anche, per quanto qui interessa, rispetto alla disciplina della «grassazione» (artt. 643 ss.) e della «rapina» (art. 651). Il primo si consuma con la «depredazione commessa in qualunque luogo» - non più solo per strada - con (1) omicidio, anche (2) solo «tentato», ovvero (3) con «ferite, percosse, o mali trattamenti» qualificabili sia come «crimine» che come «delitto», o (4) ancora con minacce a mano armata, oppure (5) con «violenze e con minacce? qualunque che non costituiscano per sé un crimine o delitto; ovvero da due o più persone, ancorché non armate; od anche da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste» o, infine, (6) con abuso da parte di un pubblico ufficiale o esibendo un falso ordine dell'autorità pubblica. Le singole ipotesi si distinguevano per la misura della sanzione dalla più grave (quella capitale) a quella minima dei lavori forzati a tempo (non meno di quindici anni). L'art. 646 prevede poi l'estensione delle pene stabilite per la grassazione anche in difetto di «depredazione», ma solo in caso di omicidio, anche tentato, o di «ferite, percosse, o mali trattamenti» qualificabili come «crimine». Il successivo articolo, infine, equipara il nesso di contestualità degli atti di violenza con la grassazione anche a quelli «commessi, immediatamente prima o dopo (...), allo scopo di agevolare la consumazione, od allo scopo di procurare l'impunità dei colpevoli; ed anche quando le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine». Insomma, la legislazione sabauda del 1839 graduava le aggressioni patrimoniali violente sulla base delle conseguenze derivanti dall'utilizzo della *viz*: ove la spoliazione violenta fosse sfociata in omicidio, consumato o tentato, oppure ne fossero derivate ferite, percosse, maltrattamenti o minacce alla vita a mano armata, si configurava la fattispecie di «grassazione» (art. 596), mentre in tutti gli altri casi di sottrazione realizzata con violenza sulla persona si applicava la più mite ipotesi criminosa della «rapina» definita come «furto [semplice] commesso violentemente» (art. 651), anche nell'ipotesi aggravata dalla sottrazione furtiva «qualificata» per il «valore», per «la persona», per «il tempo», per «il luogo», per «il mezzo» e per «la qualità delle cose» (artt. 653 ss.). Successivamente, tali reati subirono minime modifiche con la promulgazione del Codice penale per il Regno di Sardegna da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia in data 20 novembre 1859, «elaborato su molti e lunghi studi nel precedente dodicennio di libertà», successivamente «allorché a mano a mano nel 1860 le varie popolazioni, state già soggette a tirannidi deboli verso le prepotenze straniere e crudeli verso i deboli su cui pesavano, si costituirono a nazione una ed indipendente, e sorse? dai piccoli Stati un'Italia novella costituita ad unità di Stato, il Codice del 1859 fu esteso alle varie parti della Penisola» (PESSINA, *Elementi di diritto penale*², Napoli, 1871, vol. I, 71). Anche per la legislazione sabauda, come per quella borbonica, ma qui in maniera espressa, è possibile osservare che la rapina è una *species* meno grave del *genus* della grassazione, così assumendo, non solo, un'autonomia definitoria, ma anche di disciplina. Anche il codice sardo non prevede alcuna deroga al cumulo materiale, salva l'ipotesi del vincolo della continuazione espresso dall'unità naturalistica di azione e soggetto passivo. Per una critica alla normativa sabauda, IMPALLOMENI, *Sul reato continuato*, Catania, 1882, 8 ss.

³ CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. VIII, Milano, 1898, 129

capoversi (art. 406), fu prevista la rapina, in due ipotesi, di cui la prima, a sua volta, distinta in altrettanti casi. Il primo tipo fu previsto nella prima parte dell'articolo suddetto e nel suo primo capoverso: (1) l'ipotesi della minaccia o della violenza diretta a costringere alcuno a consegnare una cosa o a farsene privare; (2) l'ipotesi della violenza o della minaccia diretta allo scopo di commettere il furto o per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità del reo o di altra persona concorsa nel delitto. Il secondo tipo riguarda la violenza diretta unicamente a strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, prevista nel secondo capoverso dell'art. 406. Le prime due ipotesi corrispondono all'incriminazione che nel Codice toscano (art. 389) si definiva «furto violento» e nel Codice sardo (art. 596) «grassazione». La seconda ipotesi, all'epoca, contrariamente a quanto indicato nella Relazione ministeriale, costituiva la rapina propriamente detta, a cui si riferiva l'art. 604 del Codice sardo. Ora, la formulazione della disposizione rende chiaro che i reati componenti della rapina sono le ipotesi delittuose di violenza (art. 154) e di minaccia (art. 156), non essendo più previsto, diversamente da quanto stabilito nel Codice sardo ed in quello toscano, l'aggravamento della pena a seconda della gravità del reato-mezzo finalizzato alla commissione del reato-fine (furto violento). A tal proposito, scrive il Guardasigilli: «Non faceva più mestieri poi tener parola del concorso dell'omicidio e della lesione personale; imperocché, come ho già avvertito, discorrendo degli articoli 366 e 373, ove si commetta omicidio o lesione personale, quale mezzo al furto o in occasione di esso, in caso di omicidio v'è il reato complesso preveduto nei numeri 5 e 6 dell'articolo 366, e, in caso di lesione personale si devono applicare ad una volta l'articolo 373 per la lesione, e quelli relativi al furto, alla rapina o all'estorsione, con le norme del concorso di reati e di pene, ai termini dell'articolo 77»⁴. Il primo codice postunitario segna poi un cambiamento nella disciplina del concorso di reati introducendo il cumulo giuridico come regola generale (artt. 69 ss.), superando la centralità del rapporto mezzo-fine e, infine, istituendo per la prima volta il concorso formale eterogeneo legato all'unità del fatto anziché dell'azione (art. 78), così da evitare l'unificazione in caso di più eventi lesivi. Per quanto ri-

⁴ *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, 155

guarda il concorso omogeneo, è stata mantenuta la previsione del reato continuato, collegato all'unità della risoluzione criminosa ed esplicitamente riferito a una pluralità di violazioni (art. 79), escludendo intenzionalmente gli atti contestuali che costituirebbero un reato unico in virtù dell'unità dell'azione. In merito al regime sanzionatorio, il Codice Zanardelli confermava l'assorbimento nel reato più grave incondizionato nel caso di concorso ideale, mentre per l'ipotesi di continuazione prevedeva un aggravamento della pena. Tuttavia, la lettura giurisprudenziale, attraverso il combinato disposto degli artt. 77 e 78, consentì l'applicazione del cumulo giuridico anche ai reati in rapporto di mezzo a fine (reati connessi⁵), fatta salva l'ipotesi in cui uno di essi non fosse considerato come elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'altro. A tale ipotesi - definita poi dal Codice Rocco come «reato complesso» - la giurisprudenza applicò la regola dettata dall'art. 78, ovvero quella dell'assorbimento nella «disposizione che stabilisce la pena più grave», derogando così al cumulo giuridico e, di fatto, restringendo il concorso formale ai soli casi di continenza tra norme astratte⁶.

Tanto evidenziato, se l'agente, con un'unica condotta, avesse ucciso o ferito la vittima, al fine di impossessarsi della cosa o di assicurarsi la fuga, quale sarebbe stata l'imputazione a termini del Codice Zanardelli? Si andrebbe a configurare un'ipotesi di *reato complesso*⁷ ai sensi degli artt. 364 e 366⁸, in caso di omicidio, così dovendosi contestare al reo il delitto di omicidio aggravato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 78, avrebbe assorbito il disvalore dell'intero fatto illecito, come indicato nella Relazione ministeriale. Tuttavia,

⁵ Cass., Sez. II, 22 marzo 1909, in *Riv. pen. suppl.*, XIX, 1910, 218: «Non la semplice relazione di mezzo a fine? è sufficiente alla verifica di più e diverse violazioni di legge con successivi fatti commesse, ma occorre, giusta la tassativa norma dell'art. 77 c.p., che l'un reato sia considerato dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'altro». Conf. Cass., Sez. II, 6 febbraio 1906, in *Riv. pen.*, LXVI, 697. In dottrina, SALVI, *Reati connessi*, in *Riv. pen. suppl.*, XVIII, 1909-1910, 42 ss.

⁶ In questi termini, BIN, *Unità o pluralità di reati*, cit., 54.

⁷ All'epoca, secondo il pensiero di Carrara (CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 530), il «reato complesso» era una categoria di genere in cui la dottrina inseriva i reati eterogenei unificati dal nesso mezzo-fine.

⁸ L'ergastolo per l'omicidio era previsto se questo fosse stato commesso «per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benché questo non sia avvenuto» (nesso finalistico), ovvero, «immediatamente dopo aver commesso un altro reato, per assicurarsene il profitto o per essersi potuto conseguire l'intento propostosi, ovvero per occultare o le prove, o altrimenti per procurare l'impunità a sé o ad altri» (nesso consequenziale).

tale soluzione rappresenta unicamente la *voluntas legislatoris*, a cui non corrisponderà l'effettiva interpretazione giurisprudenziale. Ed invero, come si legge sempre nella Relazione ministeriale, nell'originario progetto di Codice, le aggravanti teleologiche e consequenziali di cui all'art. 347 del progetto preliminare avevano una formulazione diversa da quella poi posta nell'art. 366 approvato: la numero cinque, infatti, indicava espressamente come reati-fine dell'omicidio il furto, la rapina, l'estorsione e il ricatto, «nell'atto in cui alcuno di questi delitti sia commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi»; mentre il numero sei della medesima disposizione si riferiva all'omicidio «per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benché questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove», senza, dunque, alcuna specificazione del tipo di illecito, a differenza di quanto previsto nel numero precedente. Pertanto, come avverte il Guardasigilli, si stimò opportuno «di rifondere le dette disposizioni, parlandovi in genere di ogni reato, senza specificare il furto e i delitti congeneri, e, pur conservando i due numeri distinti»⁹, al fine di evitare che «la varietà delle espressioni ingenerasse equivoche interpretazioni». La giurisprudenza non poté che interpretare ed applicare la norma come posta e, dunque, con un'indicazione generica del reato-fine, così non potendo che ammettere il concorso tra l'omicidio qualificato *ex art.* 366 n. 5 e la rapina¹⁰, del resto, secondo quanto stabilito espressamente per le lesioni volontarie. Infatti, per quanto riguarda l'ipotesi in cui il reo avesse ferito la vittima, prima o immediatamente dopo aver sottratto la *res furtiva*, già il Guardasigilli forniva

⁹ *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, 139.

¹⁰ Cass., Sez. I, 2 maggio 1908, in *Riv. pen. suppl.*, XVII, 1908-1909, 121, secondo cui: «... Né dicasi che, nonostante siasi dai giurati affermati due fatti criminosi violati due diverse disposizioni di legge, pure, essendo uno di essi circostanza aggravante dell'altro, doveva, ai termini dello art. 77, applicarsi la sola pena per il reato più grave, rimanendo l'altra assorbita; imperocché tale assunto avrebbe fondamento giuridico, qualora la rapina effettivamente costituisse l'aggravante che rende qualificato il mancato omicidio; ma ciò non è ammissibile, sol che si consideri che l'omicidio, ai termini dell'art. 366, n. 5, c.p., dee ritenersi qualificato allorché sia commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benché questo non sia avvenuto; donde la conseguenza che, anche sia avvenuto, il fatto di essersi commesso l'omicidio per consumare un altro reato lo rende qualificato, e si versa quindi nel caso di reati concorrenti, non potendo la rapina ritenersi elemento costitutivo dell'omicidio e unica e sola aggravante del medesimo». In senso conforme, Cass., Sez. I, 13 giugno 1907, in *Riv. pen.* LXVI, 413.

una soluzione strettamente normativa: in virtù di quanto espressamente stabilito dal capoverso dell'art. 373¹¹, il reo avrebbe risposto certamente del delitto di lesioni volontarie ex art. 372, con un aumento della pena di un terzo configurandosi l'aggravante teleologica per richiamo dell'art. 366, ma anche del «reato concorrente secondo le norme dell'articolo 77»¹². In altri termini, «dal confronto di queste disposizioni con quella dell'art. 406 si deduce, che se alcuno con violenza costringe una persona a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi, e la violenza produce una lesione dell'integrità personale, fa d'uopo considerare dapprima quest'ultima applicando l'ultimo alinea dell'art. 373, cioè, aumentando la pena di un terzo e poi applicare la pena per l'altro reato concorrente, cioè, per il reato contro la proprietà, secondo le norme stabilite dall'art. 77»¹³. Tuttavia, il dubbio sorge in merito all'individuazione del «reato concorrente», ovvero se esso fosse la rapina o il furto. Secondo la dottrina maggioritaria¹⁴, non poteva che essere la rapina «perché la lesione personale comprende in sé la violenza generica, che è estremo della rapina», nonché «perché ritenendo, che sia il furto il reato concorrente, ne verrebbe l'assurdo, che la rapina, commessa mediante lesione personale, sarebbe punita più lievemente di quella commessa con la semplice via di fatto» e, infine, riportandosi a quanto indicato espressamente nella

¹¹ Per una chiara esposizione, TUOZZI, *Ancora intorno al capoverso dell'articolo 373 del codice penale*, in *Riv. pen. Suppl.*, I, 1892-1893, 22 ss.

¹² PUGLIA, *Dei delitti contro la proprietà*, in PESSINA, *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, vol. X, Milano, 1908, 219: «Ora, quando la violenza è di tal natura da cagionare un danno nel corpo o nella salute oppure una perturbazione di mente, costituisce il delitto di lesione personale (art. 372 cod. pen.). E, poiché la lesione personale non è considerata dal codice vigente un elemento costitutivo della rapina, né una circostanza aggravante di essa, ? quando la violenza usata per costringere il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che altri se ne impossessi, produce il danno, di cui è parola nell'articolo 372, non si applica più l'art. 406, ma l'art. 77, cioè, bisogna ammettere il concorso di due delitti, l'uno contro la proprietà e altro contro la persona. Si noti inoltre, che nell'alinea dell'art. 373 concernente le lesioni personali è stabilito: «se concorra alcuna delle circostanze previste nell'art. 366, la pena è aumentata di un terzo: ferma la pena per il reato concorrente secondo le norme dell'art. 77». Delle circostanze previste nell'art. 366 debbono considerarsi da noi solo quelle indicate ai numeri 5 e 6, ? : 1.° se la lesione personale fu commessa per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benché questo non sia avvenuto; 2.° se la lesione fu commessa immediatamente dopo la consumazione del reato, per assicurarne il profitto, o per non essersi potuto conseguire l'intento propositosi, ovvero per occultare il reato o sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti per procurare l'impunità a sé o ad altri».

¹³ PUGLIA, *Dei delitti contro la proprietà*, cit., 219

¹⁴ Fra i tanti, MARCIANO, *Il Titolo X del codice penale italiano. Studio teorico-pratico sulla scorta della dottrina del diritto comparato della giurisprudenza e de' lavori preparatorii*, Napoli, 1890, 140.

Relazione ministeriale al Re¹⁵. Una lettura che trovava conforto nel granitico orientamento della Suprema corte¹⁶.

In conclusione, nell'ipotesi di rapina tentata e omicidio della vittima – come nel caso sottoposto oggi al vaglio delle Sezioni unite – la risposta al quesito sarebbe stata quella di dover addebitare al reo l'omicidio qualificato dall'aggravante speciale teleologica *ex art.* 366 n. 5, in concorso con il tentativo di rapina, applicando la pena dell'ergastolo con «il periodo di segregazione cellulare continua» da uno a tre anni, in virtù di quanto previsto dall'art. 67.

3. Il delitto di rapina impropria nel Codice Rocco. Profili generali. Osservando la disciplina storica del Codice Rocco, prima delle riforme del 1974 sul concorso formale e reato continuato, va detto che il delitto di rapina subì importanti modifiche strutturali rispetto alla descrizione fornita dal Codice Zanardelli: pur seguendo il modello fornito dall'art. 406 del Codice del 1889, il nuovo art. 628 presenta un linguaggio più lineare e moderno e, sotto il profilo della descrizione del tipo criminoso, definisce la violenza rilevante solo se diretta contro la persona, al fine di distinguere nettamente la rapina dalla figura del furto con strappo (precedentemente collocato, come visto, nella parte fi-

¹⁵ Di contrario avviso, PUGLIA, *Dei delitti contro la proprietà*, cit., 220, che, nel replicare alle stringenti argomentazioni della tesi maggioritaria, le respingeva «... per i seguenti motivi: 1.° perché la lesione personale è uno dei modi gravi di estrinsecazione della violenza, ed ammettendo, che il reato concorrente sia la rapina, la stessa circostanza, che è la violenza, sarebbe considerata due volte ad aggravio della responsabilità del colpevole, cioè, come elemento costitutivo della rapina e come lesione personale, il che non è conforme ai principi elementari di diritto penale; 2.° che l'assurdo, a cui si accenna, che la rapina commessa con lesione personale si punirebbe più lievemente di quella commessa con la violenza semplice, non sussiste, perché, sebbene la pena stabilita per quest'ultima sia da tre a dieci anni pure si comprende, che il legislatore ha stabilito il massimo di dieci anni, considerando che in taluni casi la violenza semplice ha tale gravità da superare quella di una lesione, che vien punita con un mese o un anno di reclusione; 3.° che, se l'on. Zanardelli nella sua Relazione accenna alla rapina ed alla estorsione come reati concorrenti colla lesione personale, necessariamente richiede che per ammettersi l'una o l'altra concorrano gli estremi necessari per la loro sussistenza, indipendentemente dal fatto della lesione, che costituisce delitto per sé stante. Valga un esempio a chiarire meglio per quali ragioni noi sosteniamo, che il reato concorrente con la lesione a sensi dell'art. 373 è il furto e non la rapina. Suppongasì, che il ladro legghi la persona, che vuol derubare, con funi, che questa cerchi di svincolarsi, e che il ladro per impedire che si svincoli la ferisca. In tal caso avremmo, senza dubbio, il concorso della violenza semplice, costituente la rapina, e quindi la rapina, ed anco il delitto di lesione personale. Vi sarebbe invece il concorso del furto con la lesione personale, se il ladro ferisse solamente per impossessarsi della cosa e far-sela consegnare».

¹⁶ Cass., Sez. I, 7 dicembre 1900, in *Riv. pen. suppl.*, IX, 1900-1901, 247; Cass., Sez. I, 19 maggio 1910, in *Riv. pen. suppl.*, XIX, 1910, 348

nale dell'art. 406), esclude la gravità del danno minacciato, occorrendo «soltamente che tra i mezzi di costrizione e l'impossessamento vi sia rapporto di causa ad effetto»¹⁷ e, infine, mantiene la distinzione tra i due tipi di rapina a seconda del momento dell'aggressione alla persona *ante* o *post* sottrazione della «cosa mobile». Profonde, poi, sono le novità in tema di concorso di reati, al fine di ovviare «a gravi innegabili inconvenienti, in danno, soprattutto, della reale valutazione, agli effetti del trattamento penale, dei delinquenti autori di più reati, sebbene non recidivi in senso legale, e quindi più pericolosi»¹⁸. Tanto, con particolare riguardo alla disciplina del concorso formale, venendo ribaltata la regola del codice previgente per cui *poena major absorbet minorem* con il denunciato rischio di pregiudicare gli interessi della giustizia e, così, preferendo il rigido principio *quot delicta tot poenae*. Infatti, si prevede l'applicazione del cumulo materiale «abbandonando la *fiction* della *unicità* del reato»¹⁹. Per l'ipotesi del reato continuato, la novità più importante rispetto al testo previgente riguarda la nuova formulazione del tratto che avvince i reati nella continuazione, ovvero «il medesimo disegno criminoso» in luogo della «medesima risoluzione», nel senso che, come indicato nella Relazione ministeriale, «nel reato continuato quello che veramente rimane persistente è la ideazione e non già la risoluzione con cui questa si traduce in atto; è l'elemento intellettuale, e non già l'elemento deliberativo e volitivo, che sorregge l'attività criminosa»²⁰.

Ora, approfondendo l'esegesi attuale della disposizione incriminatrice in commento, va detto che la rapina è senza dubbio il modello tipico di delitto patrimoniale violento, strutturato, in sostanziale continuità storica, sulle opzioni descrittive adottate per il furto, con l'aggiunta del requisito differenziale della violenza personale e della minaccia che, anche alternativamente, devono assistere la condotta di sottrazione della *res furtiva*²¹. Si tratta, dunque, di un

¹⁷ Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco), Parte II, 450

¹⁸ JANNITTI PIROMALLO, *Il nuovo Codice Penale italiano nel progetto preliminare*, Milano, 1928, 78

¹⁹ JANNITTI PIROMALLO, *Il nuovo Codice Penale italiano nel progetto preliminare*, cit., 80

²⁰ Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco), Parte I, 131

²¹ In dottrina, senza alcuna pretesa di completezza, ADAMI, *La configurabilità del tentativo di delitto di rapina impropria*, in *Giust. pen.*, 1989, II, 699; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, in FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, Milano, 1934; BRICCHETTI, *Reclusione più lunga per voto di scambio, furti e rapine*, in *Giud. dir.*, 32, 2017, 10; BRUNELLI, *Rapina*, in *Dig. pen.*, XI, Torino, 1996, 1; BRUNELLI,

reato di aggressione unilaterale, richiedente la sottrazione alla vittima con susseguente impossessamento da parte dell'autore di una cosa mobile, unito al dolo specifico consistente nella finalità del profitto. Il secondo comma contempla la c.d. rapina impropria, punita con la stessa pena della rapina propria (quella indicata dal primo comma), per *chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità*.

Appuntando l'attenzione sulla rapina impropria, va osservato che la principale differenza rispetto a quella propria è certamente l'inversione cronologica del binomio *violenza-minaccia/sottrazione*, che impone, dunque, di valutare diversamente gli elementi essenziali *de quibus* nell'economia del delitto in parola. In questo caso, infatti, la *vis* non sarà evidentemente finalizzata ad apprendere la *res* altrui, che si trova già nella disponibilità del reo, ma sarà piuttosto volta al conseguimento di un possesso non ancora compiutamente raggiunto o all'ottenimento dell'impunità²². Si evidenzia in tale modo, un caratte-

Brevi considerazioni su tentativo di rapina impropria e fattispecie penali con plurimo comportamento, in *Cass. pen.*, 2003, 3627; CARCANO, "Diritto vivente" in tema di giocattoli riproducenti armi, in *Cass. pen.*, 1992, 1785; CINGARI, *Rapina impropria*, in *Sist. giur.*, 2002, 642; CRESPI, *Rapina ed estorsione*, in *Giust. pen.*, 1947, II, 536; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951; LA MONICA-MAZZA-MARINI, *Commentario al codice penale*, IV, Torino, 2002; MANTOVANI, *Rapina*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991, 266; MARINI, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999; NEPPI MODONA, *Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 200; PADOVANI, *Tentativo di sottrazione e tentativo di rapina impropria*, in *Giur. it.*, II, 1977, 229; PERRA, *Rapina*, in *I reati contro i beni economici*, a cura di Cocco, Padova, 2016, 83; SANTALUCIA, *Delitto di rapina: pluralità di concorrenti, in numero pari almeno a cinque, e più persone riunite. Concorso o conflitto di circostanze aggravanti?*, in *Cass. pen.*, 2016, 3, 850; TASCONE, *Rapina propria, rapina impropria e tentativo di rapina impropria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 1615; ZAGREBELSKY, *Rapina*, in *N. Dig. It. - Agg.*, VI, Torino, 1986, 284; ZAGREBELSKY, *Rapina. Diritto vigente*, in *N. Dig. It.*, XIV, Torino, 1976, 767.

²² Cass., Sez. un., 12 settembre 2012, n. 34952, in motivazione, si legge: «... Sotto la comune denominazione di rapina il codice colloca, però, due ipotesi distinte dalla diversa successione delle condotte che compongono il delitto di rapina e da una differente direzione finalistica del comportamento violento o minaccioso. Nel caso in cui la violenza o la minaccia esercitate rappresentino il mezzo, precedente o concomitante rispetto all'impossessamento, usato per perseguire l'offesa al patrimonio, si realizza l'ipotesi della rapina c.d. propria. Quando invece la violenza o la minaccia servono come mezzo per assicurare il possesso della cosa sottratta o, in alternativa, per procurare a sé o ad altri l'impunità, si avrà la diversa fattispecie definita rapina impropria. Nelle due figure certamente il ruolo centrale è assunto dalla violenza o dalla minaccia, che nella rapina propria precedono lo spossessamento e sono funzionali ad esso, mentre nella rapina impropria seguono al medesimo, ma entrambe le figure presuppongono che l'agente non abbia il possesso della cosa che vuole sottrarre. Entrambe le fattispecie legali sono considerate dal legislatore equivalenti sotto il profilo sanzionatorio».

re fondamentale della violenza o minaccia susseguente alla sottrazione della cosa mobile altrui: il nesso di funzionalità tra l'esercizio della violenza o minaccia ed il fine dell'impossessamento o dell'impunità, ulteriormente qualificato dall'elemento temporale dell'immediatezza. Secondo una parte rilevante della dottrina²³ e secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente²⁴, il requisito dell'immediatezza sussisterebbe in tutti i casi in cui sottrazione e violenza si susseguano con una soluzione di continuità che non superi i termini della flagranza o quasi flagranza di reato (art. 382 c.p.p.).

Sotto il profilo soggettivo, la rapina impropria, a differenza di quella propria, poi, richiede l'assistenza di un duplice dolo specifico²⁵: il dolo specifico del profitto ingiusto in relazione alla condotta furtiva (implicitamente dedotto dal primo comma e, in particolare, dalla condotta presupposta già consumata di sottrazione della *res*) ed il dolo specifico di «procurare a sé o ad altri il possesso o di procurare a sé o ad altri l'impunità» in relazione alla condotta di violenza o minaccia²⁶. È stato detto che la coesistenza di più scopi dell'azione del reo va oltre il mero dato descrittivo, dal momento che si distingue allo stesso tempo il «fine dell'azione» dal «fine dell'agente»²⁷: il fine di trarre profitto, come già nel furto, assolve una funzione meramente selettiva della punibilità, restringendo dal novero delle condotte sottrattive quelle tipiche in quanto l'agente opera per quel determinato scopo; il fine relativo all'impossessamento o all'impunità, invece, rappresenta una modalità di tipizzazione del rapporto teleologico, caratterizzata dalla anticipazione del momento consumativo rispetto a quello di realizzazione dello scopo²⁸.

²³ Per tutti, MACRÌ, *Rapina*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, X, *I delitti contro il patrimonio*, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino, 2011, 193

²⁴ *Ex multis*, Cass., Sez. II, 26 giugno 2012, n. 40421, Rv. 254171; Cass., Sez. II, 9 aprile 2009, n. 30127; Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2008, n. 39924, Rv. 242412; Cass., Sez. II, 9 novembre 2007, n. 43337, Rv. 238835; Cass., Sez. II, 26 ottobre 2000, n. 12341, in *Cass. pen.*, 2001, 2706

²⁵ MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*³, Padova, 2009, 105

²⁶ In dottrina, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 105; ZAGREBELSKY, *Rapina*, cit., 775

²⁷ PEDRAZZI, *Il fine dell'azione delittuosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1950, 259 ss.

²⁸ BRUNELLI, *Rapina*, cit., 27. In giurisprudenza Cass., Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 15584, Rv. 281117-01: «Ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa». In senso conforme, Cass., Sez. II, 15 luglio 2021, n. 29404;

Gli elementi differenziali, qui appena riassunti, tra i due «tipi» di rapina avrebbero giustificato, secondo una parte della dottrina, un distinto trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al *discrimen* teleologico che marcherebbe una differenza di disvalore della rapina propria (più grave), in quanto il reo si è già impossessato della *res*, rispetto a quella impropria (meno grave) in cui non vi è ancora impossessamento: insomma, nel primo caso, la violenza o la minaccia serve a impossessarsi del bene altrui, nel secondo a garantirselo o a sfuggire alle conseguenze.

Di recente, la Corte costituzionale²⁹, sollecitata al sindacato di legittimità proprio di tale lamentato profilo, ha affermato che «il tratto qualificante delle previsioni confluite nell'art. 628 cod. pen. è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale, e proprio questo vale a giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) più fatti che costituirebbero reato per sé stessi (art. 84 cod. pen.)», da ciò evidenziando «come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, all'elemento differenziale costituito dalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o minaccia», ma «nell'economia del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., il disvalore del fatto non è condizionato dal perfezionamento "definitivo" dell'aggressione, ma dalla contestualità e dal finalismo delle due componenti essenziali della condotta tipica».

La Consulta ha altresì respinto la questione di costituzionalità della rapina impropria per ritenuta sproporzione del trattamento sanzionatorio tra le due condotte (intranee al secondo comma) differentemente finalizzate: l'una, perseguendo l'impossessamento della *res furtiva*, l'altra, auspicando l'impunità³⁰. Anche in tale occasione, i giudici delle leggi hanno ribadito la *ratio decidendi* del precedente citato, sostenendo nuovamente che la combinazione spaziotemporale tra l'uso di una condotta violenta o minacciosa e l'aggressione pa-

Cass., Sez. II, 22 febbraio 2017, n. 11135, Rv. 269858; Cass., Sez. un., 17 aprile 2014, n. 52117, Rv. 261186; Cass., Sez. un., 19 aprile 2012, n. 34952, Rv. 253153

²⁹ Corte cost., 31 luglio 2020, n. 190

³⁰ Corte cost., 20 dicembre 2022, n. 260, § 3.5.

trimoniale ricorre anche nella rapina impropria, e, in particolare, in entrambe le ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 628 c.p., «a prescindere dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia al fine di consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure allo scopo di guadagnare la fuga, ovvero per ambedue le finalità insieme», essendo «decisivo il requisito dell'immediatezza (...) nella sequenza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona»: proprio «la contestualità delle offese a due beni giuridici così qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunità, non meno che in quella a dolo di possesso». Si tratta, come detto, di un reato plurioffensivo, poiché, nelle diverse fattispecie descritte nell'art. 628 c.p., è evidente «la scelta normativa di tutelare i beni giuridici patrimonio e persona, o, per meglio dire, i beni della inviolabilità del possesso e contestualmente della sicurezza e libertà della persona»³¹.

4. *Il delitto di rapina e l'unitarietà del fatto: nesso materiale e teleologico nel paradigma del reato «necessariamente» complesso.* Secondo la comune opinione, il delitto di rapina è descrivibile come reato complesso³², in quanto – come affermato anche dalla Consulta – unificazione legislativa di una aggressione alla persona e di una aggressione sulla cosa, legate tra loro da un rapporto di mezzo a fine. Non vi è unità di opinioni in dottrina in ordine all'individuazione dei reati «componenti»: secondo alcuni la rapina è la fusione del furto con la violenza privata o minaccia³³; per altri il delitto in parola è frutto della composizione di furto e percosse o minaccia³⁴; altri ancora, infine, definiscono la rapina come un reato solo eventualmente complesso, ritenen-

³¹ Cass., Sez. un., 12 settembre 2012, n. 34952

³² Nella manualistica, più recente, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*⁸, Bologna, 2022, 727 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*¹⁵, Padova, 2023, 1035 ss.; Marinucci-Dolcini-Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*⁹, Milano, 2023, 495 ss.; ANTOLISEI (agg. da F. Conti), *Manuale di diritto penale. Parte generale*²⁰, Milano, 2022, 428 ss.; PADOVANI, *Diritto penale. Parte generale*¹⁵, Torino, 2022, 471 ss.; CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*², Bologna, 2017, 848 ss.

³³ PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, III, Milano, 2003, 172

³⁴ DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, 69

do che la manifestazione di violenza rilevante *ex art.* 628 c.p. può integrare, in concreto, sia la violenza privata, sia il sequestro di persona, sia i reati contro l'integrità personale, sia infine il reato di resistenza a pubblico ufficiale³⁵.

Per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale, appare opportuno accennare al recente intervento delle Sezioni unite³⁶ che, nell'esaminare il rapporto tra il delitto di omicidio e quello di atti persecutori, hanno avuto occasione di puntualizzare alcuni aspetti definitori del reato complesso, selezionando delle coordinate certamente utili ad argomentare una soluzione all'interrogativo posto. «Dal tenore letterale della disposizione – scrivono le Sezioni unite – risulta immediatamente che la figura in esame presenta più forme di manifestazione», individuando «chiaramente due distinte ipotesi, rispettivamente denominate in dottrina come "reato composto"³⁷, costituito da elementi che di per sé integrerebbero altre figure criminose, e come "reato complesso circostanziato", nel quale, ad una fattispecie-base, distintamente prevista come reato, si aggiunge quale circostanza aggravante un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge». Dall'esegesi dell'art. 84 c.p., le Sezioni unite delineano «alcune indicazioni di contenuto chiaro e indiscutibile», qui di seguito sintetizzate: (a) l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante del reato complesso devono avere ad oggetto un fatto oggettivamente identificabile come tale: di conseguenza, non potrà definirsi «reato complesso» allorquando «la norma incriminatrice, in tesi assorbente, consideri in questa prospettiva una mera qualificazione soggettiva del soggetto agente»; (b) il fatto deve essere «inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica con la quale è previsto quale reato da altra norma incriminatrice»; (c) «il fatto deve, infine, essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l'e-

³⁵ ZAGREBELSKY, *Rapina*, cit., 776

³⁶ Cass., Sez. un., 26 ottobre 2021, n. 38402. Per un attento commento, ACETO, *L'omicidio commesso dallo stalker assorbe il reato di atti persecutori*, in *QG*, 3.11.2021. Si segnala altresì il commento di GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite, tra reato complesso e disattenzioni del legislatore*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 12, 1543 ss.

³⁷ Il richiamo è alla nota teoria di ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*¹⁵, Milano, 2000, 535 ss., che utilizza l'espressione «reato composto» (per definire ciò che altrove è stato detto «reato complesso in senso stretto»).

ventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta». Le Sezioni unite hanno ritenuto estranea alla fattispecie dell'art. 84 c.p., nella sua inequivoca e insuperabile formulazione testuale, la figura del «reato eventualmente complesso», ipotizzata da una parte della dottrina³⁸. Non basta. Nella medesima occasione, il Supremo collegio, nella più ampia composizione, ha sottolineato che «i caratteri del reato complesso sono costruiti come funzionali ad un effetto giuridico immediatamente ed espressamente indicato (*"le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano..."*), ossia l'inoperatività dei meccanismi di cumulo sanzionatorio previsti in detti articoli e la conseguente applicazione della sola pena edittale prevista per il reato complesso, escludendo qualsiasi incidenza sanzionatoria dei reati in esso unificati». Tale meccanismo di cumulo sanzionatorio deroga quindi anche all'ipotesi di concorso formale di reati ex art. 81, co. 1 c.p.: la previsione dell'art. 84 c.p. «si connota particolarmente come derogatoria rispetto a quella dell'art. 81 e il reato complesso ne emerge quale fattispecie di esenzione dal regime sanzionatorio del concorso formale, in quanto "assorbe" le pene stabilite per i singoli reati in quella stabilita per il reato complesso». La *ratio* di tale disciplina è ravvisata dalle Sezioni unite «nell'unitarietà dell'azione complessiva che comprende i fatti criminosi, da intendersi come implicitamente sottesa anche alla figura del reato complesso», così facendo leva sul principio del *ne bis in idem* sostanziale³⁹. In altri termini, il presupposto sostanziale dell'unitarietà del fatto «si articola non solo nella contestualità dei singoli fatti criminosi sussunti nella fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica»⁴⁰. Pertanto, i fatti normativamente collocati

³⁸ Di recente, con puntuali osservazioni a sostegno, SCOLETTA, *Idem crimen. Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme penali*, Torino, 2023, 86 ss., con recensione di DE FRANCESCO, in *Leg. pen.*, 20.2.2024. Con qualche accento diverso, anche BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, cit., 430 ss.

³⁹ Tale principio – definito in termini di *Doppelbewertungsverbot* o *Doppelverwertungsverbot* – sarebbe l'opposto del principio dell'integrale valutazione del fatto (*Ausschöpfungsgebot*), che giustificerebbe invece le ipotesi di concorso effettivo (formale o materiale): *ex multis*, GEERDS, *Zur Lehre von der Konkurrenz im Strafrecht*, Hamburg 1961, 161 ss.; PUPPE, *Idealkonkurrenz und Einzelverbrechen*, Berlin 1979, 19 ss., 191; EL-GHAZI, *Revision der Konkurrenzlehre*, Tübingen 2020, 73 ss. Nella dottrina italiana, di recente, PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2021, 525 ss.

⁴⁰ Da ultimo, Cass., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 24516. Va osservato che il nesso teleologico è utilizzato come argomento a sostegno della tesi – abiurata dalle Sezioni unite – del «reato eventualmente complesso», con lo scopo di estendere l'assorbimento normativo anche all'ipotesi in cui il reato-mezzo non

nella fattispecie complessa sono avvinti da un duplice legame: da un lato, il «nesso materiale» della contestualità spazio-temporale di realizzazione; dall'altro, il «nesso teleologico» della «comune matrice ideologica quanto ai motivi a delinquere, in un rapporto finalistico fra i fatti o nella convergenza degli stessi verso un unico risultato finale»⁴¹.

Si tratta del profilo più interessante della decisione, ai fini del contributo, poiché indica i criteri di stima dell'«unitarietà del fatto» in quello pregiudiziale-naturalistico della contestualità spazio-temporale delle dinamiche dei fatti, ed in quello finalistico-normativo della convergenza di fatti diversi verso un comune risultato finale. Si badi, però: le Sezioni unite, con l'indicazione di tali criteri, non hanno alcuna intenzione di definire una situazione normativa in cui sussumere le vicende concrete che intersecano le linee tracciate dai criteri suddetti, ma si limitano a descrivere il reato complesso così come normativamente disciplinato dall'art. 84 c.p., in cui il criterio finalistico ha la funzione di escludere l'assorbimento di quella parte del reato strumentale *esorbitante* – ovvero che va al di là del fatto tipico considerato dal reato complesso.

Così, il delitto di rapina rappresenta l'archetipo del «reato complesso» normativamente descritto dall'art. 84 c.p., potendosi distintamente individuare sia l'elemento positivo (unità normativa) sia quello di contestualità teleologica (unità fattuale): da un lato, infatti, è indubbiamente maggioritario in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il delitto di cui all'art. 628 c.p. assorbe strutturalmente i delitti di furto semplice (art. 624 c.p.) e quello di violenza privata (art. 610) e di minaccia (art. 612)⁴², nonché quello di percosse ex art. 581, co. 2 c.p., se realizzati contestualmente alla sottrazione (primo comma) o

sia formalmente ed integralmente compreso nella struttura del reato-fine. Invece, tale criterio è utilizzato dalle Sezioni unite per restringere o, meglio, contenere la definizione normativa di «reato complesso» restituita – nell'interpretazione accolta dal Supremo collegio nella più ampia composizione – dall'art. 84 c.p.

⁴¹ SCOLETTA, *Idem crimen. Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme penali*, cit., 254, evidenzia la novità e rilevanza di tale duplice nesso come requisito identificativo dell'unitarietà del fatto, «da valutare non solo nella prospettiva della contestualità nel tempo e nello spazio – cioè sulla base di un giudizio naturalistico sulle concrete dinamiche dei fatti – ma anche sulla base del «nesso finalistico», cioè come unitarietà normativa considerata in termini teleologici, in funzione della convergenza di fatti diversi verso un comune risultato finale».

⁴² Per la giurisprudenza maggioritaria, Cass., Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 727; Cass., Sez. II, 6 luglio 2020, n. 23888, Rv. 279587-01; Cass., Sez. II, 27 aprile 2017, n. 28389, Rv. 270180

«*immediatamente dopo*» (secondo comma), per il fine di profitto (primo e secondo comma) o anche per quello di impossessamento o di impunità (secondo comma).

5. Reato complesso e reato continuato: profili distintivi del nesso finalistico.

L'oggettivazione del fine perseguito dal reo con effetto descrittivo della fattispecie complessa normativamente prevista, da un lato, indubbiamente conforta la tesi che il reato complesso è un reato unico, dall'altro, tuttavia, pone la questione della distinzione definitoria con il reato continuato, anch'esso reato unico almeno in virtù dell'obiettivo perseguito dall'agente: una distinzione volta a delineare, in particolare, la questione del rapporto tra il reato mezzo-elemento costitutivo assorbito e quello ulteriore, esorbitante l'alveo del reato complesso. Non solo. Un'analisi necessaria a definire l'elemento finalistico della rapina impropria che lega i reati componenti, rispetto al nesso teleologico (anch'esso) che avvince i reati nella continuazione *ex art. 81, co. 2 c.p.*

È indubbio che le due figure siano certamente alternative per espressa disposizione del primo comma dell'art. 84 c.p., in quanto il reato complesso deroga alla disciplina anche del reato continuato, ovviamente con riferimento alla relazione tra i reati componenti. Una volta introdotto nella descrizione della fattispecie complessa l'elemento teleologico, come sottolineato dalle Sezioni unite, va da sé l'interrogativo, come anticipato, circa la distinzione *de quibus* nell'ipotesi in cui i fatti lesivi (reato componente e reato esorbitante) siano stretti fra loro da un rapporto di mezzo a fine o da un nesso consequenziale.

È agevole rispondere che il reato complesso è un'ipotesi speciale di reato espressamente descritto dal legislatore, incastonando un fatto già criminoso in una fattispecie incriminatrice più ampia, come elemento costitutivo o circostanza aggravante. Ma non è questo il punto. Il reato complesso è un reato unico, poiché unico è l'effetto lesivo su cui il legislatore commisura in astratto la pena, la cui unitarietà fattuale, come indicato dalle Sezioni unite, è forgiata dal duplice nesso di contestualità spazio-temporale e finalistico. Anche il reato continuato è un reato unico (almeno per gli effetti previsti dalla legge)⁴³, la

⁴³ Cass., Sez. un, 13 giugno 2013, n. 25939, secondo cui «la concezione unitaria del reato continuato

cui unitarietà dei fatti criminosi è dovuta però al solo nesso teleologico che avvince i diversi effetti lesivi, con applicazione del criterio della prevalenza della violazione più grave ai soli fini di stima della pena per esso comminata. Appuntando l'attenzione sul nesso comune tra reato complesso e reato continuato, è necessario comprendere se è comune anche la definizione del collegamento tra i fatti considerati, al fine di verificare la permanenza finalistica (che lega i reati componenti) nel reato esorbitante. Indubbiamente, si tratta solo di considerare un rapporto di strumentalità (mezzo-fine), l'uno, espressamente previsto nella fattispecie complessa, l'altro eventuale nel tipo continuato, andando il primo a costituire un'ipotesi verificabile della più ampia previsione del secondo. Insomma, il risultato finale perseguito dall'agente nel reato complesso è compreso nel «*medesimo disegno criminoso*» a cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 81 c.p.?

È necessario definire questo tratto normativo.

5.1. *La nozione di «medesimo disegno criminoso». Cenni.* Il disegno criminoso, che qualifica il reato continuato, non si identifica con l'elemento volitivo delle singole violazioni: anche nelle ipotesi di reato continuato, infatti, ciascun reato richiede, al momento della sua commissione, un elemento volitivo proprio e attuale⁴⁴. In dottrina, si fronteggiano due nozioni. L'una, decisamente prevalente, ma con accenti diversi, definisce il disegno criminoso in senso soggettivo: chi lo identifica nell'unicità dello scopo perseguito⁴⁵, chi ritiene che consista nella preventiva ideazione e deliberazione di compiere più violazioni della legge penale, a cui seguirà, di volta in volta, la concreta decisione di commettere il singolo reato⁴⁶, chi – forse la tesi maggioritaria –, ritiene che il disegno criminoso si identifica in un programma di commettere una pluralità

opera (...) soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, e sempre che garantisca un risultato favorevole al reo».

⁴⁴ Nella manualistica, MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., 318 ss; CANESTRARI-DE SIMONE-CORNACCHIA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 2017, 843 ss.; MANNA-SERENI, *Manuale di diritto penale, parte generale, teoria e prassi*, Padova, 2024; MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale. Parte generale*⁴², Padova, 2023, 505 ss. In giurisprudenza, per tutte, Cass., Sez. un., 28 maggio 2015, n. 22471

⁴⁵ LEONE, *Del reato continuato, abituale e permanente*, Napoli, 1933, 280

⁴⁶ DE FRANCESCO, *La connessione teleologica nel quadro del reato continuato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 110.

di reati che, nella mente dell'agente sono unificati dal fine dagli stessi perseguito⁴⁷. Per la dottrina minoritaria, il disegno criminoso va definito in senso oggettivo come «ripresentarsi della stessa occasione o permanere dello stesso rapporto»⁴⁸ o come «omogeneità della tendenza criminosa che ha dato luogo alle singole azioni-omissioni esecutive»⁴⁹.

A fronte delle divergenze dottrinali, la giurisprudenza di legittimità ha identificato il disegno criminoso nel «programma» di compiere più violazioni della legge penale, deliberato dall'agente, almeno nelle sue linee generali, prima di dare attuazione ai singoli reati che lo compongono⁵⁰. Le Sezioni unite ritengono che «il riconoscimento della continuazione *in executivis* (non diversamente che nel processo di cognizione), debba necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni»⁵¹. Recentemente, il Supremo collegio, sempre nella massima composizione, ha meglio precisato che l'unicità del disegno criminoso «è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali», con la conseguenza indefettibile che, «come tale, essa non può che collocarsi in una fase antecedente al momento perfezionativo di tutte le condotte delittuose che si assumono

⁴⁷ AMBROSETTI, *Problemi attuali in tema di reato continuato. Dalla novella del 1974 al nuovo c.p.p.*, Padova, 1991, 29; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., 323.

⁴⁸ PAGLIARO, *I reati connessi*, Palermo, 1956, 104.

⁴⁹ MORSELLI, *Il reato continuato nell'attuale disciplina legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 115 ss.

⁵⁰ *Ex multis*, Cass., Sez. III, 21 ottobre 2022, n. 10372.

⁵¹ Cass., Sez. un., 8 giugno 2017, n. 28659.

esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il conseguente trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale»⁵².

Tuttavia, l'unitarietà di indirizzo nomofilattico vacilla ove si tratti di definire il contenuto concreto che deve avere la preventiva rappresentazione e deliberazione dell'agente:

- a) talvolta, è necessaria una individuazione specifica e determinata delle singole ipotesi delittuose⁵³;
- b) spesso, invece, è sufficiente che le diverse violazioni siano previste sommariamente, anche in via alternativa od eventuale, data l'irrelevanza del mutamento accidentale⁵⁴;
- c) è da escludere, secondo una parte consistente della giurisprudenza, l'unicità del disegno criminoso per quelle violazioni che, non essendo state preventivate inizialmente, sono il risultato di decisioni maturate nel corso dell'esecuzione del programma⁵⁵.

5.2. *La diversa ontologia dell'elemento finalistico del reato complesso.* Da quanto esposto, emerge con chiarezza che il nesso teleologico che avvince i reati componenti della *fattispecie complessa* si esaurisce all'interno della stessa, senza proiettarsi oltre il perimetro della sua tipicità normativa. Tale delimitazione trova fondamento nella struttura stessa dell'art. 84 c.p., che configura il reato complesso come una *species* di unitarietà criminosa tipizzata dal legislatore, nella quale il rapporto di strumentalità tra le condotte non si limita a collegare funzionalmente il reato-mezzo al reato-fine, ma opera un vero e proprio fenomeno di assorbimento: il fatto-mezzo perde autonomia giuridica e ontologica, venendo incorporato nella fattispecie più ampia, con conseguente unificazione del disvalore e della risposta sanzionatoria.

Diversamente, nell'ipotesi di reato continuato *ex art. 81, co. 2 c.p.*, la strumentalità tra i fatti criminosi si atteggia in termini meramente connettivi: il

⁵² Cass., Sez. un., 22 febbraio 2018, n. 35852, in *Foro It.*, 2018, 2, 12, 736 ss.

⁵³ Cass. Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 39222, Rv. 260896-01.

⁵⁴ Cass., Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 4119, Rv. 276386-01.

⁵⁵ Cass., Sez. III, 17 novembre 2015, n. 896, Rv. 266179. In questo senso anche la dottrina prevalente. Per tutti, MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., 340.

nesso teleologico funge da criterio di collegamento esterno, idoneo a giustificare un trattamento sanzionatorio unitario, ma non incide sulla distinta tipicità di ciascun reato. In questa prospettiva, il reato-mezzo e il reato-fine conservano la loro individualità giuridica, rimanendo autonomamente sussumibili nelle rispettive fattispecie incriminatrici, pur essendo unificati *ex lege* ai soli fini punitivi.

La distinzione non è meramente nominalistica, ma riflette una diversa ontologia del vincolo finalistico: (1) nel reato complesso, il nesso teleologico è intrinseco alla fattispecie, costituendone elemento strutturale e condizionando la stessa tipicità del fatto; (2) nel reato continuato, il nesso teleologico è estrinseco, operando come criterio di collegamento postumo rispetto alla consumazione dei singoli reati, e rilevando unicamente sul piano della commisurazione della pena.

Del resto, la *ratio* dell'art. 84 c.p. risiede nella volontà legislativa di sanzionare unitariamente condotte che, pur astrattamente plurioffensive, si presentano come un'unica offesa complessa, caratterizzata da un effetto lesivo unitario e da una contestualità spazio-temporale e finalistico-funzionale. Al contrario, la continuazione presuppone una pluralità di offese distinte, accomunate da un disegno criminoso preordinato, ma non fuse in un'unica figura tipica.

Ne consegue che, mentre nel reato continuato la strumentalità è eventuale e non necessaria – potendo il nesso teleologico consistere anche in un mero fine comune non strumentale – nel reato complesso essa è necessaria e tipizzata, costituendo il meccanismo giuridico attraverso cui il legislatore realizza l'assorbimento del reato-mezzo nel reato-fine. Tale assorbimento non è una mera *ficlio*, ma un'operazione di fusione normativa che incide sulla stessa configurazione del fatto punibile.

Pertanto, non appare possibile ipotizzare in astratto (senza cioè un puntuale e specifico accertamento probatorio) il vincolo della continuazione tra la rapina impropria ed il reato esorbitante, stante, come detto, l'ontologica differenza tra l'elemento finalistico e il disegno criminoso.

Tale approdo interpretativo solleva, nondimeno, un'ulteriore questione che avvicina l'indagine qui proposta al nucleo problematico sottoposto all'attenzione delle Sezioni unite. Se, infatti, il nesso teleologico si esaurisce

all'interno della fattispecie complessa, occorre interrogarsi su cosa accada nell'ipotesi in cui il reato-mezzo risulti, anche solo in parte, estraneo al fatto tipico complesso, venendo così a integrare un'ulteriore e distinta ipotesi delittuosa (*reato esorbitante*). In tale evenienza, è ancora possibile ritenere perfezionato il reato complesso, oppure il reato esorbitante dovrà concorrere con uno o più dei reati componenti di un reato complesso rimasto incompiuto?

6. *Il frazionamento dell'unico episodio comportamentale. Il concorso tra rapina e reato esorbitante.* Esaminando il delitto di rapina, la Corte costituzionale ha affermato che «il tratto qualificante delle previsioni confluite nell'art. 628 cod. pen. è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale, e proprio questo vale a giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) più fatti che costituirebbero reato per sé stessi (art. 84 cod. pen.)», aggiungendo, in particolare, che «la contestualità del rischio per il patrimonio e per l'incolumità o la libertà morale della persona dilata la dimensione del fatto criminoso oltre la mera somma dei suoi fattori: sul piano obiettivo, per l'allarme sociale, per la diminuita difesa della vittima sorpresa dall'aggressione e per la mancanza di alternative utili alla tutela del suo patrimonio, per il particolare rischio di conseguenze sul piano della incolumità dovuto alla concitazione normalmente propria dell'evento, per la peculiare forza offensiva di una spoliazione fondata non solo sulla sottrazione ma anche sulla violenza; sul piano soggettivo, per la forte determinazione criminale espressa da chi, nell'opzione tra rinuncia al beneficio patrimoniale e suo perseguimento mediante l'aggressione alla persona, si determina per la seconda, che presenta le caratteristiche appena indicate»⁵⁶.

Dunque, la contestualità spazio-temporale tra aggressione alla cosa e aggressione alla persona è il tratto qualificante la rapina (anche impropria), superato tale profilo il reato complesso si *scioglie* (*rectius*, non si consuma) ed i singoli fattori delittuosi (potenziali) andranno a configurare un mero concorso di rea-

⁵⁶ Corte cost. 20 dicembre 2020 n.190, § 6. Per un primo commento, CORBETTA, *Costituzionalmente legittima la scelta di incriminare la rapina "impropria"*, in *QG*, 19.8.2020.

ti (formale o materiale, oppure continuato). Da ciò, il furto e la violenza privata (ad esempio) in contesti spazio-temporali distinti non integreranno giammai il delitto di rapina.

Un tale effetto non appare ipotizzabile qualora la condotta violenta ecceda la soglia di tipicità pretesa dall'art. 628 c.p.

Si ipotizza il frazionamento della condotta violenta: la soglia sufficiente all'integrazione di quella rilevante *ex art. 628 c.p.* coincide con il fatto delittuoso a condotta-base violenta (reato-mezzo *immediato*); l'eccesso di violenza contro la persona, quella "esorbitante", pur essendo posteriore al momento di raggiungimento della tipicità, andrà ad integrare il delitto ulteriore (reato-mezzo *mediato*) all'esito dell'*iter criminis* (in ipotesi, omicidio volontario, consumato o tentato). Se fosse ammissibile un tale ragionamento, allora, la rapina consumata concorrerà con l'omicidio o le lesioni volontarie.

Il presupposto di tale lettura è, come detto, la possibilità di frazionamento della condotta violenta, al fine di integrare, dapprima, il reato componente e, poi, quello esorbitante. *Nulla quaestio* se l'agente, con più azioni, consuma il delitto di violenza privata o percosse o minacce e quello di omicidio o lesioni alla persona, nel medesimo contesto spazio-temporale, allo scopo di sottrarre la *res furtiva* o garantirsi l'impunità.

Senza dubbio, meno agevole la soluzione ermeneutica nell'ipotesi in cui il reo, con un'unica condotta, uccida o ferisca la vittima, al fine di impossessarsi della cosa o di assicurarsi la fuga.

In questo caso, dapprima, viene in rilievo il concetto di «azione» a cui fa riferimento l'art. 81, co. 1 c.p., che ammette la possibilità che l'unica azione (o omissione) possa determinare più volte la violazione della stessa disposizione di legge (concorso omogeneo) o di diverse disposizioni di legge (concorso eterogeneo). Sul punto, è superfluo, almeno in questa sede, evidenziare l'ampia discussione in dottrina circa i criteri che consentono di stabilire quando le plurime violazioni di legge siano state realizzate da un'azione unica piuttosto che da una pluralità di azioni, poiché tale questione ha da sempre avuto scarsa importanza in giurisprudenza, soprattutto dopo la riforma del '74. Tuttavia, per amor di completezza, appare certamente persuasiva l'opinione dottrinale per cui il concetto di azione va inteso in senso naturalistico, identifi-

candolo con l'unicità del contesto spazio-temporale nel quale si è sviluppata la condotta criminosa. In luogo della definizione normativa dell'unicità del processo esecutivo⁵⁷, si preferisce, dunque, definire l'azione unica come «unico episodio comportamentale»: da ciò, una sola azione è data da atti contestuali che si susseguono in stretta connessione cronologica in modo da essere percepiti e valutati come compositivi di un solo episodio⁵⁸.

Se, dunque, non sono necessarie più azioni per configurare un'ipotesi di concorso di reati, essendo normativamente ammesso il relativo innesco da una singola azione, tuttavia, è necessario comprendere se l'episodio comportamentale unico si specchia in una singola norma incriminatrice (dando vita all'illusione del concorso di norme) o, effettivamente, ha la necessità di richiamare più disposizioni di legge per sussumere compiutamente il fatto concreto in una composizione di singole descrizioni normative (concorso di reati). È necessario accennare ai criteri selettivi del concorso fittizio di norme, elaborati dalla dottrina e quello che è l'indirizzo giurisprudenziale consolidato.

6.1. *I criteri di selezione della norma prevalente nel concorso fittizio di norme elaborati dalla dottrina.* Tra i criteri attualmente più rilevanti nella dottrina si annoverano innanzitutto quelli di origine tedesca⁵⁹, definiti valoriali o sostanziali, che si sono ampiamente diffusi in Italia a partire dall'inizio del Novecento⁶⁰. Poiché tali criteri non trovano esplicito fondamento normativo, ri-

⁵⁷ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 702; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 461.

⁵⁸ ROMANO-GRASSO-PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale. Parte generale*⁴, vol. II, Art. 81, Milano, 2012.

⁵⁹ L'invenzione di tali criteri è tradizionalmente attribuita a BINDING, *Handbuch des Strafrechts*, Leipzig 1885, 527 ss. Tra i primi sostenitori, VON LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, III bd., Berlin Leipzig 1888, 229 ss.; BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen 1906, 282 ss.; MAYER, *Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts*, II bd., Heidelberg 1923 (ristampa 1997), 500 ss. Più di recente, *ex multis*, WELZEL, *Das deutsche Strafrecht. Eine Systematische Darstellung*, XI bd., Berlin 1969, 234 s.; MAURACH-GÖSSEL-ZIPF, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, VII bd., II, Heidelberg, 1989, 434 ss.

⁶⁰ Come sottolinea Ludovico Bin, la prima importazione delle fondamentali e fortunate categorie della consunzione e della sussidiarietà si devono a GRISPIGNI, *Corso di diritto penale secondo il nuovo codice*, vol. I, Padova 1932, 502 ss. Tra i principali sostenitori di tali criteri, con varietà di accenti, FLORIAN, *Parte generale del diritto penale*, in FLORIAN (coord. da), *Trattato di Diritto Penale*⁴, vol. I, Milano 1934, 194; LEVI, *Titolo primo, secondo e terzo del libro primo*, in *Il codice penale illustrato articolo per articolo sotto la guida del Prof. Ugo Conti*, I, Milano 1934, 143; DELITALA, *Concorso di norme e*

sultando quindi privi sia di un riferimento nominalistico sia contenutistico certo, sono stati oggetto di numerose ed eterogenee interpretazioni, generando uno dei dibattiti più articolati e complessi della penalistica contemporanea⁶¹. Una lettura generalmente ritenuta indispensabile, tenuto conto del quadro legislativo delineato dal Codice Rocco che, nella sua formulazione originaria, aveva sostanzialmente privato di rilievo la tradizionale figura della pluralità di reati commessi mediante una sola azione od omissione, ponendo la regola del cumulo materiale. Di conseguenza, l'alternativa tra concorso apparente ed effettivo risultò notevolmente accentuata, specialmente all'interno di una cornice normativa autoritaria, caratterizzata da pene edittali particolarmente severe. Proprio per tentare di superare tale rigorosa impostazione normativa, scaturì l'esigenza, facilmente comprensibile nella prassi, di estendere l'ambito applicativo del concorso apparente o, quantomeno, del reato continuato (cirscritto originariamente al solo concorso omogeneo e ai soli casi di pluralità di azioni od omissioni). In sintesi, i criteri avanzati dalla dottrina si distinguono in due categorie principali: da una parte, quelli che si fondano sull'ipotesi che più reati costituiscano diverse fasi di aggressione a uno stesso bene giuridico o a beni analoghi (come tentativo-consumazione, pericolo-danno, progressione criminosa), considerando applicabile soltanto la fattispecie sanzionata più gravemente⁶²; dall'altra, quelli che si basano su una correlazione statistica tra diversi reati, secondo cui se uno viene frequentemente commesso in concomitanza con un altro, si procede all'applicazione della pena prevista per il reato più grave⁶³. Il primo criterio ha trovato maggiore appli-

concorso di reati, in *Riv. it. dir. pen.* 1934, 109 ss.; MAGGIORE, *Principi di diritto penale*³, vol. I, Bologna 1939, 172 e 491 ss.; PANNAIN, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma 1942, 434; RANIERI, *Il reato complesso*, Milano 1940, 152; BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, Palermo 1945, 419 ss.; NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Milano 1955, 448 ss.; PIOLETTI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*², Napoli 1969, 84 ss.

⁶¹ Si segnala, in particolare, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino 2013, 245 ss., pur accogliendo le tesi strutturali ammette anche la praticabilità di sussidiarietà e consumazione per i casi di interferenza e progressione criminosa; SILVA, *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti*, Torino 2018, 198 ss., che sostiene un criterio di consumazione legato all'unità dell'offesa.

⁶² Fra i primi, FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1936 (rist. Milano 1971), 513 ss., 729 ss.; MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova 1959, 5 ss.; PAGLIARO, *Concorso di norme* (dir. pen.), in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano 1961, 545 ss.; PAGLIARO, *Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali*, in *Ind. pen.* 1976, 217 ss.

⁶³ Di recente, GIACONA, *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale*, Torino,

cazione, poiché, di fatto, si ispira al funzionamento delle clausole di riserva già presenti nella parte speciale, costituendone un'estensione analogica, e utilizzano come parametro la categoria del bene giuridico; diversamente, il secondo criterio, pur mantenendo una certa rilevanza, ha avuto meno successo, molto probabilmente perché privo di basi legislative ed affidato alla discrezionalità del giudice, senza parametri definiti.

La teoria della c.d. specialità in concreto ha riscosso minore successo rispetto ad altre interpretazioni⁶⁴. Secondo questa prospettiva interpretativa, l'espressione «stessa materia» di cui all'art. 15 c.p. andrebbe intesa come *medesima situazione di fatto*. Ne consegue che, qualora più fattispecie incriminatrici risultino integrate dal medesimo fatto materiale, occorrerà applicare la disposizione maggiormente aderente al caso concreto, ossia quella che descrive in maniera più puntuale e dettagliata la parte comune del fatto rispetto alle altre. Qualora, invece, non sia individuabile una norma dotata di tale maggiore specificità, troverà applicazione quella che prevede il trattamento sanzionatorio più severo. La dottrina ravvisa in questa impostazione un riconoscimento espresso nella disciplina vigente, in quanto il principio *lex specialis derogat generali* è ricavabile dai criteri ermeneutici offerti dall'ordinamento. In tale ottica, l'art. 15 c.p. dovrebbe essere letto proprio alla luce di questa regola, così da preservarne l'effettività ed evitare che la disposizione si riduca a un enunciato privo di reale operatività⁶⁵.

A partire dalla fine del secolo scorso, nella dottrina italiana si è affermato un approccio di tipo logico-formale che, analizzando i rapporti tra fattispecie astratte, ha esteso l'ambito del concorso apparente anche alle ipotesi di specialità reciproca⁶⁶. Secondo tale impostazione, per stabilire se due fattispecie riguardino la «*stessa materia*», a cui allude, come detto, l'art. 15 c.p., occorre procedere a un confronto analitico dei rispettivi elementi costitutivi, verificando se essi risultino identici, incompatibili, speciali o eterogenei.

2022, 125 ss.

⁶⁴ La teoria della specialità in concreto è stata proposta nei suoi contenuti essenziali da ANTOLISEI, *Sul concorso apparente di norme*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, 1 ss.

⁶⁵ In questi termini, L. CONTI, *Concorso apparente di norme*, in *Nss Dig. It.*, vol. III, Torino 1959, 1013 ss.

⁶⁶ Per tutti, MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 206 ss.

Da tale analisi possono emergere diverse relazioni: identità perfetta, specialità unilaterale o reciproca, interferenza, eterogeneità o incompatibilità. Nell'ambito della specialità reciproca, si distinguono i casi che danno luogo a concorso apparente da quelli che, in presenza di una mera interferenza, comportano invece l'applicazione del concorso formale. La distinzione si fonda su due tipologie di specialità: (1) specialità per specificazione, quando un elemento di una fattispecie è più dettagliato rispetto al corrispondente dell'altra; (2) specialità per aggiunta, quando una fattispecie presenta un elemento "eterogeneo" assente nell'altra. Solo quest'ultima ipotesi configura un concorso effettivo, poiché gli elementi aggiuntivi indicano la disciplina di materie differenti. Negli altri casi, le fattispecie si riferiscono alla medesima materia, con conseguente concorso meramente apparente. Per determinare quale norma debba prevalere, si applicano criteri ulteriori, mutuati per analogia dalla regola della specialità: preferenza per la disposizione contenuta in una legge speciale rispetto a quella del Codice penale (considerato legge generale), applicazione della norma con soggetto attivo più specifico o, ancora, di quella che presenti un maggior numero di elementi specializzanti.

Le teorie strutturali di questo tipo occupano oggi una posizione dominante nel dibattito dottrinale⁶⁷, mentre la giurisprudenza continua a mantenere un orientamento autonomo.

6.2. *L'insegnamento nomofilattico e l'abiura dei criteri privi di espresso fondamento legislativo. Il modello sincretistico tra criterio logico-strutturale e indici complementari valoriali o sostanziali di selezione della norma prevalente.* La giurisprudenza ha costantemente mostrato una notevole cautela nell'adottare integralmente i criteri elaborati dalla dottrina, limitandosi tradi-

⁶⁷ Fra i tanti, senza alcuna presunzione di completezza, FIORELLA, *L'errore sugli elementi differenziali del reato*, Tivoli 1979, 24 ss.; VALLINI, *Concorso di norme e di reati*, in *Le forme di manifestazione del reato*, a cura di De Francesco, Torino, 2011, 263 ss.; VALLINI, *Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in tema di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 7, 848 ss.; VALLINI, *Tracce di ne bis in idem sostanziale lungo i percorsi disegnati dalle Corti*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 4, 525 ss.; VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso: un'altra "prova tecnica" di ne bis in idem sostanziale*, in *Giur. it.*, 2022, 5, 1218 ss.; VALLINI, *Un caso complesso di "ragion fattasi" e un metodo in tema di concorso di norme e reati*, in *Giur. it.*, 2023, 1, 182 ss.; SOTIS, *Il "concorso materiale apparente": confine tra artt. 15 e 81 c.p.*, in *Giur. it.*, 2020, I, 187 ss.

zionalmente a riconoscere solo il criterio della specialità previsto dalla normativa, seppur con un approccio non sempre lineare. Durante il dibattito dottrinale tra monismo e pluralismo, la giurisprudenza si è orientata verso una concezione particolarmente restrittiva della specialità, subordinando tale criterio all'identità o omogeneità del bene tutelato (corrispondente a «stessa materia»), impiego che è stato mantenuto fino a tempi recenti e che ancora oggi può emergere, sebbene in via accessoria, nelle pronunce relative al concorso formale⁶⁸. I criteri privi di fondamento legislativo sono stati generalmente esclusi, fatta eccezione per alcune rilevanti e non rare deroghe. Negli ultimi vent'anni, in seguito all'affermazione dei criteri strutturali, le Sezioni unite sono state chiamate più volte a risolvere controversie concernenti la natura del concorso apparente di norme, consolidando così una linea interpretativa oggi considerata piuttosto univoca e stabile⁶⁹. È stata affermata l'illegittimità dei criteri preterlegali, principalmente a causa della mancanza di un fondamento normativo; al contempo, solo alcune premesse teoriche proprie delle teorie strutturali sono state accolte, come la necessità di affrontare la problematica secondo principi logico-formali e l'utilizzo di strumenti concettuali quali la distinzione tra specialità per aggiunta e specialità per specificazione. Tuttavia, la restante parte della teoria strutturale non ha trovato significativa applicazione, determinando risultati che spesso si discostano dalle conclusioni degli strutturalisti. Insomma, la giurisprudenza ha adottato il metodo strutturale solo per la specialità unilaterale, senza richiedere l'identità del bene protetto, ma non si è spinta oltre. In caso di specialità reciproca, si applica ancora il concorso formale, e il confronto strutturale spesso produce risultati poco chiari sui rapporti tra fattispecie. Attualmente, la possibilità di estendere il concorso apparente oltre la specialità unilaterale resta sostanzialmente esclusa. Tuttavia, è innegabile che la giurisprudenza tenda, almeno preferenzialmente, a utilizzare in modo promiscuo le differenti tesi dottrinali, seguendo una logica di tipo casistico funzionale all'individuazione della soluzione più adeguata rispetto al caso concreto. Le Sezioni unite mostrano una preferenza per le teorie struttu-

⁶⁸ Per una compiuta rassegna, BIN, *sub art. 15*, in PADOVANI, *Codice penale*², Milano, 2019, 143 ss.

⁶⁹ Cass., Sez. un., 20 dicembre 2005, n. 47164, in *Riv. pen.*, 5, 2007, con nota di STEA, *Ricettazione e commercio di opere d'autore illecitamente riprodotte - La consumazione nel conflitto apparente di norme in relazione strumentale*, ivi, 532 ss. Di recente, Cass., Sez. un., 22 luglio 2024, n. 30016.

rali, attratte dal loro rigore logico-sistematico, ma l'analisi empirica rivela che questa scelta, pur citata nelle sentenze, è spesso marginale nella soluzione effettivamente adottata⁷⁰. In altri termini, l'attenta analisi delle diverse decisioni del Supremo collegio, nella più autorevole composizione, in materia di concorso apparente di norme, sembrerebbe far emergere un profilo certamente complesso delle tendenze di politica giudiziaria, rispetto alla sola utilizzazione in maniera promiscua, ora dell'una ora dell'altra concezione: ed invero, considerazioni logico-strutturali, giudizi valutativi e riscontri concreti tendono a coesistere, formando un modello di giudizio sincretistico che «muove dal confronto strutturale, ma non trascura di considerare la morfologia del fatto concreto e di valorizzare fundamentalmente valutazioni di tipo sistematico e valoriale»⁷¹.

6.3. Il frazionamento dell'unica azione nel reato componente ed in quello esorbitante. Il rapporto tra rapina e delitti violenti ulteriori: la violenza privata come reato componente e la tenuta logico-sistematica dell'ipotesi di concorso.

Partendo, dunque, dalla considerazione che la rapina è un reato composto *ex* art. 84 c.p. in cui convergono, come indicato dalla giurisprudenza consolidata, la violenza privata e la minaccia, nonché le percosse in virtù di quanto previsto dall'art. 581, co. 2 c.p., al fine di verificare la possibilità di concorso tra la rapina stessa ed il reato-mezzo esorbitante, è necessario ipotizzarlo tra il reato violento componente e quello ulteriore, a dimostrazione dell'effettiva eventualità di scomporre o frazionare l'aggressione alla persona in due distinte fattispecie incriminatrici. Ora, applicando i criteri logico-strutturali, con riguardo al rapporto tra violenza privata e omicidio (o lesioni personali) non può che configurarsi un'ipotesi di concorso di reati per specialità reciproca per aggiunta, non solo, perché l'art. 610 richiede una costrizione in senso lato da parte della vittima come conseguenza della condotta violenta subita, mentre l'omicidio o le lesioni personali nessun *coercere* pretendono dalla persona offesa che subisce la violenza con danno alla vita o alla salute psico-fisica, ma anche perché la violenza privata è posta a presidio della libertà morale e,

⁷⁰ SCOLETTA, *Idem crimen. Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme*, cit., 502 ss.

⁷¹ SCOLETTA, *Idem crimen. Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme*, cit., 500.

dunque, di un bene giuridico distinto rispetto a quello tutelato dagli artt. 575 e 582 c.p. Il concorso tra i delitti *de quibus* è certamente pacifico anche in giurisprudenza, non solo, perché non si tratta di un'ipotesi di specialità unilaterale, ma anche proprio perché «facendo essi riferimento alla diversità dei beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo»⁷².

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, appare possibile frazionare l'unica condotta violenta in quella integrante la violenza costitutiva della rapina (violenza privata) ed in quella esorbitante configurante il delitto di omicidio o di lesioni personali. Chi uccide o ferisce per sottrarre la *res*, ovvero per assicurarsi l'impunità, indurrebbe la vittima, contro la sua volontà, «a fare, tollerare od omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico»⁷³, con la conseguenza che il reo dovrebbe rispondere di rapina in concorso con il delitto di omicidio o di lesioni personali, poiché la rapina si è consumata, essendosi perfezionato il reato componente a base violenta (violenza privata).

Tale soluzione non appare persuasiva, se si considera che la violenza privata non costituisce elemento costitutivo né dell'omicidio né delle lesioni personali. Ciò vale non solo sul piano strettamente normativo – ove le fattispecie di cui agli artt. 575 e 582 c.p. non richiedono, tra i loro elementi tipici, una condotta di coartazione della libertà personale – ma anche sul piano fattuale, poiché l'aggressione fisica alla persona non presuppone necessariamente un previo atto di costrizione o di limitazione della libertà di autodeterminazione del-

⁷² Cass., Sez. V, 22 novembre 2023, n. 50450; Cass., Sez. V, 19 febbraio 2019, n. 9727, Rv. 275621-01; Cass., Sez. V, 8 febbraio 2018, n. 21530, Rv. 273024.

⁷³ Cass., Sez. II, 25 settembre 2002, n. 39941: «Il concetto di «violenza» presupposto dall'articolo 628, co.m 2 c.p., ai fini della configurabilità della rapina impropria, non va inteso nel senso ristretto dell'applicazione di un'energia fisica direttamente sulla persona del derubato; tale concetto, invece, va apprezzato facendolo rientrare nell'ampia accezione tecnico-giuridica riconducibile all'ipotesi criminosa dell'articolo 610 del c.p., dovendosi intendere per tale qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo, che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico. In una tale prospettiva, la rapina impropria si distingue, però, dalla violenza privata, in quanto il fine specifico della violenza consiste nell'intento di assicurarsi il possesso della cosa in precedenza sottratta ovvero l'impunità, esulando da quello generale di cui all'articolo 610 c.p., volto a incidere sulla libertà di autodeterminazione dell'individuo, del resto, tale ultimo reato ha natura sussidiaria, nel senso che può sussistere in quanto l'agente non sia animato da un dolo specifico alla stregua del quale si configuri un altro reato».

la vittima.

Un argomento *a contrariis* conferma tale assunto: la pacifica ammissibilità, come visto, del concorso tra i reati *de quibus* dimostra che la violenza privata non è logicamente né giuridicamente assorbita nell'omicidio o nelle lesioni, potendo le due condotte coesistere senza che l'una costituisca momento indefettibile dell'altra. Parimenti, risulta difficilmente sostenibile l'idea che la vittima di omicidio, in un contesto di sottrazione patrimoniale, possa «fare, tollerare o omettere» alcunché, una volta privata della vita: la morte esclude ontologicamente la possibilità di qualsiasi condotta collaborativa o remissiva, rendendo inapplicabile la struttura tipica della violenza privata, che presuppone un soggetto passivo in grado di subire una coartazione della propria libertà di azione o di decisione⁷⁴.

Ne discende che la tesi che ammette il concorso tra rapina e reato esorbitante violento, fondandosi sull'assunto della consumazione della violenza privata quale reato componente, poggia su una *fiction iuris* difficilmente conciliabile con i principi di tipicità e offensività. Invero, l'operazione interpretativa sottesa a tale impostazione sembra forzare la struttura logica delle fattispecie, postulando un'assorbibilità che non trova riscontro né nella lettera della legge né nella realtà fenomenica delle condotte, e che rischia di compromettere la coerenza sistematica del rapporto tra reato complesso e concorso di reati.

6.4. *La nozione di «violenza alla persona». Rapina e aggressioni personali: confini tipologici e limiti dell'assorbimento.* Per superare tale *impasse*, è necessario verificare l'effettiva dimensione tipologica della «violenza alla persona» nella rapina, che, a ben guardare, non può essere confinata nel tipo del reato componente (*rectius*, assorbito) a base violenta (violenza privata), ma va aperta a qualsiasi ipotesi di aggressione violenta personale. In altri termini, è la nozione stessa di «violenza alla persona», che qualifica il delitto di rapina, a dover trovare una più ampia definizione magari incentrata sull'idea dell'offesa (lesiva o pericolosa) alla vita e all'integrità fisica, così come pure alla libertà di

⁷⁴ Cass., Sez. un., 21 gennaio 2009, n. 2437 ha sostenuto che «il concetto di costrizione, postula (...) il dissenso della vittima, la quale subisce la condotta dell'agente e per conseguenza di essa è indotta a fare, tollerare od omettere qualche cosa, in contrasto con la propria volontà».

movimento, vale a dire a quei beni che attengono più da vicino alla dimensione fisica della vittima⁷⁵. Del resto, anche il Supremo collegio, nella più ampia composizione, ha affermato che «la nota caratterizzante [la violenza personale diretta] vada ravvisata nella idea della aggressione "fisica"; vale a dire nella lesione o immediata esposizione a pericolo dei beni più direttamente attinenti alla dimensione fisica della persona, quali la vita, l'integrità fisica o la libertà di movimento del soggetto passivo», aggiungendo proprio con riferimento all'art. 610 c.p. che «la violenza (...) è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza»⁷⁶. Insomma, la *vis* qualificante la rapina, ai sensi dell'art. 628 c.p., deve essere intesa come modalità funzionale all'apprensione della *res furtiva*, sia essa esercitata in fase antecedente alla sottrazione (per vincere la resistenza della vittima) sia successiva ad essa (per assicurarsi il possesso o l'impunità). Tale connotazione strumentale della violenza è autonoma rispetto all'eventuale effetto lesivo o pericoloso sugli interessi personali della vittima, i quali, ove concretamente incisi, potranno integrare ulteriori e distinte fattispecie incriminatrici. In questa prospettiva, la distinzione concettuale e strutturale tra, da un lato, la violenza sufficiente a trasformare il furto in rapina, secondo la tipicità delineata dall'art. 628 c.p. e, dall'altro, il fatto ulteriore, estraneo alla dimensione tipica della rapina, rap-

⁷⁵ DE SIMONE, *Il concetto di violenza nel sistema penale tra diritto interno e dimensione sovranazionale*, in *Arch. pen. web*, 3, 2024, 11, che, inoltre, evidenzia che, in questa prospettiva, è stato opportunamente osservato che una simile definizione di violenza si conforma deliberatamente a quella radicata nel contesto sociale, ove la violenza viene interpretata come una regressione verso modalità primitive di interazione. Alla nozione di violenza dovranno, inoltre, ricondursi tutte le azioni rivolte al corpo della persona – anche in assenza degli estremi delle percosse – quali, a titolo esemplificativo, lo spingere qualcuno, trattenerlo per una parte del corpo o degli indumenti al fine di impedirgli un determinato movimento, oppure scagliarlo contro terzi; rientra nella medesima categoria anche il semplice atto di porre una persona, senza il suo consenso e con qualsiasi mezzo, in uno stato, anche solo parziale, di incapacità di intendere o di volere.

⁷⁶ Cass., Sez. un., 21 gennaio 2009, cit., in *Cass. pen.*, 2009, 1793 ss., con nota di VIGANÒ, *Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l'approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite*, ivi, pp. 1811 ss.; in *Foro it.*, 2009, II, cc. 305 ss., con nota di FIANDACA, *Luci ed ombre della pronuncia a Sezioni Unite sul trattamento medico chirurgico arbitrario*, ivi, cc. 311 ss.; in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1042 ss., con nota di TORDINI CAGLI, *Profili penali del trattamento medico-chirurgico in assenza di consenso*, ivi, 1060 ss.

presentato da condotte che integrano reati autonomi (quali l'omicidio o le lesioni personali), consente di affermare la possibilità di concorso materiale tra la rapina e il reato ulteriore espressivo di *vis absoluta*, senza la necessità di ricorrere ad artificiose operazioni ricostruttive fondate sull'integrazione di un ipotetico reato componente a base violenta (come le percosse *ex art. 581 c.p.* o la violenza privata *ex art. 610 c.p.*).

Questa lettura si fonda su due coordinate ermeneutiche di rilievo: (1) la violenza che qualifica la rapina è tipizzata in funzione della sottrazione patrimoniale e non assorbe, né logicamente né giuridicamente, condotte che ledono beni giuridici ulteriori, come la vita o l'integrità fisica; (2) la rapina tutela primariamente il patrimonio e, in via mediata, la libertà e sicurezza personale della vittima, come indicato dalle Sezioni Unite.

Ne consegue che, in presenza di un'aggressione violenta alla persona, la rapina può dirsi consumata già per effetto della violenza strumentale all'impossessamento o all'impunità, qualunque essa sia, potendo integrare, ove ne sussistano gli elementi, un reato distinto ed autonomo, dando luogo a concorso di reati.

Restano escluse dal concorso, di certo, la minaccia, espressamente richiamata dall'art. 628 c.p. come modalità alternativa alla violenza per la qualificazione del furto in rapina, e le percosse, per il limite di applicabilità fissato dall'art. 581, co. 2 c.p., che ne preclude la rilevanza penale quando l'atto violento è assorbito in un reato più grave. Anche la violenza privata non può concorrere con la rapina *ex art. 15 c.p.* È, infatti, costante in giurisprudenza l'insegnamento secondo cui tale delitto «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione ed azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima, o di violenza impropria, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione»⁷⁷ così costringendola a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Anche nella rapina, come ampiamente evidenziato, il reo, aggredendo con violenza la persona, la costringe a consegnare la *res furtiva* (primo comma e, dunque, ad un *facere*), ovvero a perdere definitivamente il

⁷⁷ Cass., Sez. V, 4 marzo 2021, n. 8904

possesso della cosa (secondo comma e, dunque, ad un *pator*). Pertanto, la violenza privata, ove effettivamente consumata, è *assorbita* nella rapina per specialità strutturale di questa rispetto alla prima, rientrando anche nella sua dimensione tipologica in relazione al relativo contenuto di disvalore, così come anche progettato dal legislatore storico.

In definitiva, questa impostazione evita il ricorso a *fictiones iuris* e preserva la coerenza sistematica del rapporto tra reato complesso e concorso di reati, valorizzando la netta separazione tra la violenza tipica della rapina e le condotte ulteriori che ledono beni giuridici distinti.

6.4.1. *L'assorbimento nella dimensione complessa delle lesioni personali volontarie non gravissime*. È stata oggetto di discussione la possibilità di superare il limite previsto dall'art. 581, co. 2 c.p., e di considerare le lesioni personali non gravi come assorbite nel delitto di rapina, tenendo presente che nei reati complessi la pena è generalmente più severa rispetto al cumulo materiale previsto per i singoli reati componenti. Pertanto, l'unità giuridica dovrebbe permanere, con conseguente assorbimento, finché la pena edittale del reato complesso risulti superiore alla somma delle pene dei reati componenti. Diversamente, qualora la violenza raggiunga un livello tale da non poter essere assorbita all'interno del reato complesso, appare più appropriato rinunciare all'applicazione della fattispecie di rapina, optando invece per il concorso tra furto e reato contro la persona, aggravato dalla connessione teleologica, o, in caso di omicidio, secondo quanto disposto dall'art. 576, n. 1 c.p. In tal modo si garantirebbe il rispetto del principio del *ne bis in idem* sostanziale e si valorizzerebbe la maggiore gravità della violenza quale strumento di aggressione al patrimonio⁷⁸.

La tesi suggestiva è comunque ampiamente superata, obiettando, condivisibilmente, *in primis*, nell'impossibilità di sciogliere il reato complesso che rappresenta una precisa scelta di politica criminale operata dal legislatore, come, da ultimo, significativamente evidenziato dalla Corte costituzionale proprio in relazione alla rapina e dalle Sezioni unite, nel dare significato pregnante al doppio nesso (materiale e finalistico) che avvince i fattori componenti la fatti-

⁷⁸ MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1962, 189.

specie complessa⁷⁹.

Tuttavia, un aspetto della teoretica suddetta andrebbe meglio valutato: l'unità giuridica del reato complesso espressa dalla pena inflitta, con ritenuta capacità di assorbimento del disvalore riferito dall'eventuale cumulo dei reati componenti.

Sgombrato il campo dalla rigida lettura della *vis* della rapina come espressione descrittiva di una singola fattispecie incriminatrice, tradotta nella struttura complessa, per le ragioni già dette, va appuntata l'attenzione sulla capacità di assorbimento delle lesioni personali volontarie nella rapina per mera proporzionalità della risposta punitiva.

A sostegno di una nuova valutazione del dubbio già dibattuto, si pone la *ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 84 c.p., «volta ad evitare una duplicazione della risposta sanzionatoria per gli stessi fatti in violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale»: «... tale necessità si manifesta segnatamente nel rapporto fra il reato complesso e gli altri reati che lo compongono, contraddistinti da un contesto unitario, nell'ambito del quale maggiormente risalta la possibilità di una sproporzione nel cumulo di pene previste per fatti inseriti nella stessa azione criminosa»⁸⁰. In altri termini, si può affermare che la risposta punitiva prevista per il reato complesso, se certamente deroga al cumulo materiale e giuridico, in ogni caso, deve essere proporzionata al «fatto unitario» espresso dalla fattispecie astratta, in ossequio al principio ricavabile dall'art. 27, co. 3 Cost., nonché dall'art. 49 CDFUE.

Per individuare il «fatto unitario» *de quo*, si ritiene persuasivo il recente approccio proposto per dirimere l'annosa problematica della distinzione tra concorso di norme e di reati, al fine di evitare di parteggiare per l'uno o per l'altro criterio «tradizionale», ma di cogliere da ciascuno l'aspetto più significativo, quello effettivamente precursore di un utile contributo in grado di favorire una più ampia visione di tale dibattuta questione, e da cui far maturare, in una lettura combinata, una soluzione coerente e funzionale alle esigenze della prassi. Così, le teorie strutturali hanno indubbiamente il merito del rigore metodologico e della solidità delle argomentazioni; quelle sulla specialità in con-

⁷⁹ Già il significativo precedente proprio sulla rapina, Cass., Sez. un., 12 settembre 2012, n. 34952.

⁸⁰ Cass., Sez. un., 15 luglio 2021, n. 38402.

creto, sebbene eclettiche, cercano di conciliare gli aspetti normativi con le dinamiche dei fenomeni concreti, facendo emergere una dimensione assiologica più marcata rispetto alle concezioni strutturali tradizionali; infine, le teorie valoriali – fondate sui criteri di sussidiarietà e consunzione – evidenziano una specifica tensione ermeneutica, che, se indirizzata nell’ambito delle relazioni tra norme e quindi all’interno di confini logici controllabili, può costituire un valido riferimento per delineare un’area di tipicità sufficientemente ampia e inclusiva. Del resto, è il modello sincretistico adottato dalla giurisprudenza, come detto, che si basa certamente sul confronto strutturale, ma non ignorando la morfologia del caso concreto e integrando analisi di tipo sistematico e valoriale.

Peraltro, un tale innovativo approccio di valutazione del concorso fittizio o reale di reati appare essere imposto dalla più recente valorizzazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale – richiamato espressamente, come detto, dall’ultima decisione delle Sezioni unite – che si declina come garanzia del divieto di punire due volte sulla base dello stesso giudizio di disvalore, trovando indiretto riconoscimento costituzionale attraverso gli artt. 3, 13, 25 e 27, co. 3 Cost., «cioè nel vincolo di proporzionalità della pena sulla base del disvalore oggettivo (principio di offensività) e soggettivo (principio di colpevolezza) del fatto, nonché e soprattutto nel vincolo del principio di legalità, che impone di applicare (e quindi di interpretare) le fattispecie penali in modo da evitare che sia reiterato il medesimo giudizio di disvalore»⁸¹.

Da ciò, il «fatto unitario» espresso dalla fattispecie complessa va identificato con l’*idem crimen* (ovvero, il fatto in senso normativo da distinguere dall’*idem factum*, cioè il fatto in senso naturalistico), oggetto della garanzia del divieto del *bis in idem* sostanziale, ovvero «l’entità giuridica espressiva del giudizio legislativo di disvalore penale»⁸², che, dunque, impone di andare oltre i criteri logico-strutturali di comparazione astratta delle fattispecie penali, poiché «anche fatti naturalisticamente diversi possono essere espressivi del medesimo giudizio di disvalore [e] quindi essere ridotti ad “unità normativa” nel-

⁸¹ SCOLETTA, *Idem crimen. Dal “fatto” al “tipo” nel concorso apparente di norme*, cit., 528.

⁸² SCOLETTA, *Idem crimen. Dal “fatto” al “tipo” nel concorso apparente di norme*, cit., 528.

la prospettiva giuridico-penale»⁸³. L'effetto del criterio sincretistico qui appena accennato è certamente quello di ampliare il «fatto tipico» astratto, valorizzando la «dimensione “tipologica” del fatto», così da ricomprendere «tutte le sue multiformi modalità di realizzazione in concreto entro i limiti della loro possibile rilevanza nella prospettiva del suo contenuto di disvalore»⁸⁴.

Ora, senza dubbio, le lesioni personali volontarie costituiscono, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un fatto aggressivo della persona, frequentemente in rapporto di strumentalità teleologico-funzionale con l'aggressione alla *res*, sia per realizzare l'impossessamento, sia per garantirsi l'impunità. In tale prospettiva, la condotta lesiva può assumere un ruolo ancillare rispetto alla finalità patrimoniale, fungendo da mezzo per neutralizzare la resistenza della vittima o per impedire reazioni che possano compromettere il risultato delittuoso.

Il disvalore della fattispecie astratta trova la sua espressione primaria nella pena edittale, la quale, come noto, rappresenta la misura normativa della gravità del fatto: si è osservato che «il disvalore del fatto è un'entità graduabile, dipendente dalla relazione offesa-bene giuridico, che considera una maggiore o minore intensità dell'incidenza lesiva o pericolosa del comportamento umano sulla tutela dell'interesse sociale protetto e, quindi, utile parametro dosimetrico della pena in astratto»⁸⁵. Tale impostazione consente di leggere la pena non solo come strumento retributivo, ma anche come indice di comparazione tra fattispecie, utile a verificare la sussistenza di un *idem crimen* sostanziale. Sulla base di tali premesse, appare coerente ritenere assorbito il delitto di lesioni personali volontarie anche gravi nella dimensione tipologica unitaria della rapina *ex art. 628 c.p.*, evitando così un doppio addebito per il «medesimo disvalore» e dando attuazione sostanziale al principio del divieto di *bis in idem*. L'assorbimento, in questa prospettiva, è frutto di una lettura sistematica che valorizza la natura plurioffensiva della rapina, capace di inglobare condotte lesive di minore gravità quando funzionalmente connesse alla sottrazione patrimoniale o a garantirsi l'impunità.

⁸³ SCOLETTA, *Idem crimen. Dal “fatto” al “tipo” nel concorso apparente di norme*, cit., 529.

⁸⁴ SCOLETTA, *Idem crimen. Dal “fatto” al “tipo” nel concorso apparente di norme*, cit., 530.

⁸⁵ Sia consentito il rinvio a STEA, *Il tempo nella tipicità. La misura dell'attualità dell'offesa*, in *Revista de Direito Processual Penal*, vol. 11, n. 2, e1223, mai./ago. 2025. <https://doi.org/10.22197/rbDir. Pen. Proc.v11i2.1223>, 15

Di recente, la Suprema corte⁸⁶ ha ritenuto assorbito nella rapina (impropria) il solo tentativo di lesioni personali volontarie, confermando, di contro, il concorso con il delitto *de quo* consumato, alla stregua del costante insegnamento nomofilattico⁸⁷. Si tratta evidentemente di una estensione del confine della *vis* sufficiente alla consumazione del delitto di rapina oltre le percosse (per rimanere nell'alveo di presidi dello stesso bene giuridico) *ex art.* 581, co. 2 c.p., attraverso un'implicita (condivisibile) valutazione di effettivo disvalore del fatto. Tuttavia, la limitazione dell'assorbimento al solo tentativo di lesioni sembrerebbe contrastare con l'indicazione fornita dalle Sezioni unite, in ordine all'unitarietà della rapina come fattispecie plurioffensiva complessa, secondo cui, fra l'altro, «se l'art. 628 cod. pen. opera un'unificazione tra fattispecie consumate, la stessa unificazione dovrebbe continuare a valere, salvo il diverso titolo di responsabilità, quando una di esse si presentasse nello stadio del tentativo»⁸⁸. Seguendo questa logica, l'assorbimento dovrebbe estendersi anche alle lesioni personali volontarie consumate, purché non gravissime, in ragione del disvalore già integralmente ricompreso nella cornice edittale della rapina.

6.4.1.1. *L'obiezione (superabile) dell'assorbimento delle lesioni volontarie non gravissime nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 628, co. 3, n. 2 c.p.* Permane un'unica obiezione sistematica apparentemente non superabile *de iure condito*: la compatibilità dell'assorbimento qui ipotizzato delle lesioni personali non gravissime nel delitto di rapina-base, con l'ipotesi di reato complesso circostanziato della rapina qualificata dallo stato di incapacità di volere (in particolare)⁸⁹ procurato con violenza alla vittima (art. 628, co. 3, n. 2 c.p.), che,

⁸⁶ Cass., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 9213.

⁸⁷ Cass., Sez. II, 24 ottobre 2023, n. 51647; Cass., Sez. II, 15 settembre 2022, n. 37048, Rv. 283789-01; Cass., Sez. II, 22 gennaio 2021, n. 9865, Rv. 280688-01.

⁸⁸ Cass., Sez. un., 12 settembre 2012, n. 34952, in motivazione ancora si afferma che «è opinione largamente diffusa, e certamente preferibile, che si ha tentativo di delitto complesso sia quando non sia stata ancora raggiunta la compiutezza né dell'una né dell'altra componente, sia quando sia stata raggiunta la consumazione dell'una e non quella dell'altra».

⁸⁹ La neutralizzazione dello stato di capacità di agire non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 613 c.p., essendo un livello offensivo inferiore al sequestro di persona. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass., Sez. II, 19 maggio 2015, n. 22096, Rv. 263788: «Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisti-

come noto, è punito con la pena massima di un anno di reclusione *ex art.* 613, co. 1 c.p. In altri termini, parrebbe non conciliabile l'assorbimento delle lesioni personali non gravissime nella condotta-base di rapina (primo e secondo comma dell'art. 628 c.p.) con l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma (n. 2) dell'alterazione della capacità di volere *ex art.* 613 c.p., che è un reato con minore disvalore sociale del reato assorbito nella condotta-base (in ipotesi, lesioni personali non gravissime). Un' obiezione che andrebbe proposta anche per l'ipotesi di assorbimento della violenza privata nel delitto di rapina, come pacificamente sostenuto anche in giurisprudenza (seppur con distinte argomentazioni)⁹⁰.

Si può ritenere, invece, che l'aggravamento ad effetto speciale previsto dall'art. 628, co. 3 c.p. sia compatibile con un'estensione del disvalore insito nella *vis* costitutiva della rapina anche alle lesioni personali non gravissime, secondo la logica argomentata nel paragrafo precedente. Ciò, tuttavia, a condizione che lo stato di incapacità che aggrava il fatto-base sia considerato come effetto ulteriore dell'aggressione violenta alla persona, e non come momento prodromico o coincidente con la stessa *vis* tipica della rapina, la quale, se isolata, appare piuttosto sussumibile nell'art. 613 c.p. In termini sistematici, l'aggravante in esame si giustifica solo quando la condotta dell'agente travalichi la soglia di offensività propria dell'art. 613, co. 1 c.p. – norma che tutela la libertà morale della persona contro forme di coartazione non necessariamente violente in senso fisico – e si concreti in un'aggressione fisica o psichica di maggiore intensità lesiva, idonea a determinare un annullamento o grave compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima.

Ne consegue che l'aggravante speciale in commento può ritenersi integrata ove l'agente, prima o dopo la sottrazione della *res furtiva*, abbia posto in essere una condotta violenta *esorbitante* quella di cui all'art. 613, co. 1 c.p., ovve-

camente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale è stato ritenuto il concorso dei due reati, in ragione del fatto che i dipendenti della agenzia erano stati costretti con minaccia ad intrattenersi in un locale e a rimanervi per un tempo apprezzabile anche dopo l'esaurimento della condotta criminosa e l'allontanamento dei rapinatori)».

⁹⁰ Cass., Sez. II, 25 novembre 2020, n. 37818; Trib. Taranto, Sez. II, 24 aprile 2013, n. 248; Trib. Arezzo, 12 aprile 2007, n. 86; Cass., Sez. II, 25 settembre 2002, n. 39941; Cass., Sez. I, 31 ottobre 1995, in *Studium juris*, 1996, 624

ro non si sia limitato alla suggestione ipnotica della vittima o alla somministrazione alla stessa di sostanze alcooliche, stupefacenti o narcotiche, per consumare l'aggressione patrimoniale o garantirsi l'impunità – sufficiente ad integrare l'ipotesi-base di rapina (propria o impropria) – ma, ponendo in essere una condotta violenta di aggressione alla persona di maggior disvalore rispetto a quella ipotizzata dal primo comma dell'art. 613 c.p., abbia ottenuto l'ulteriore effetto della neutralizzazione dello stato di capacità di volere della persona offesa.

7. *L'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. Cenni generali.* Ricostruite le *rationes* descrittive del rapporto tra il fattore delittuoso violento costitutivo della rapina e il delitto a base violenta esorbitante la tipicità della fattispecie complessa, l'attenzione deve ora concentrarsi sulla possibile sussunzione del nesso di consequenzialità tra rapina impropria e reato esorbitante (omicidio o lesioni personali volontarie gravissime) nell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p.

Preliminarmente, appare opportuno delineare i contorni dogmatici dell'aggravante in parola, la quale, secondo la formulazione codicistica, contempla tre distinte ipotesi: (1) *nesso teleologico in senso stretto*: commissione di un reato al fine di eseguirne un altro; (2) *nesso paratattico (o di coordinazione)*: realizzazione del fatto per ottenere o garantire a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo di un diverso reato; (3) *nesso ipotattico (o di subordinazione)*: commissione del fatto per occultare un altro reato o per conseguire l'impunità. La dottrina maggioritaria tende a ricondurre la seconda e terza ipotesi sotto la comune categoria del «nesso consequenziale»⁹¹.

L'aggravante presenta una natura soggettiva⁹², in quanto fondata su un elemento finalistico che esprime una più intensa carica di disvalore psichico: il legislatore valorizza la pervicace determinazione criminosa dell'agente, il quale non arretra di fronte alla prospettiva di commettere un ulteriore reato pur di

⁹¹ MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., 647.

⁹² In giurisprudenza, fra le tante, Cass., Sez. V, 6 novembre 2017, n. 57488, Rv. 271873; Cass., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371, Rv. 235570. In dottrina, MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, cit., 647; PREZIOSI, *Le circostanze del reato*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, vol. II, Torino, 2013, 861

realizzare il proprio scopo⁹³. In termini politico-criminali, la *ratio* risiede nell'esigenza di reprimere con maggiore severità quelle condotte che manifestano una persistenza e coerenza del proposito criminoso tale da incrementare la pericolosità sociale del soggetto.

Non mancano, tuttavia, rilievi critici. Una parte della dottrina⁹⁴ ha evidenziato l'assenza di un fondamento razionale unitario dell'aggravante, osservando che in taluni casi – si pensi ai reati di falso – il reato-mezzo costituisce modalità tipica e usuale di realizzazione del reato-fine, o viceversa. Questa eterogeneità di situazioni concrete ha alimentato controversie applicative, soprattutto in ordine alla delimitazione del requisito finalistico e alla prova del nesso psicologico, tanto che in alcuni progetti di riforma del Codice penale si è prospettata l'abolizione dell'aggravante o la sua riconduzione a ipotesi più tipizzate e circoscritte⁹⁵.

Da un'analisi della casistica giurisprudenziale, possono evidenziarsi alcune caratteristiche dell'aggravante *de qua*, che qui di seguito si sintetizzano:

- non può essere presunta⁹⁶, poiché va accertato previamente che la volontà del reo era diretta a realizzare il reato-scopo⁹⁷: tale accertamento deve essere effettuato sulla base di prove dirette o di indizi, purché gravi, precisi e logicamente connessi tra loro, in modo che si possa dedurre una rappresentazione ragionevole dei fatti accaduti e della parte che vi abbia avuto il reo⁹⁸;
- per quanto riguarda il nesso teleologico, è indipendente dalla compiuta realizzazione del reato-fine, essendo sufficiente che sia entrato almeno nella fase esecutiva⁹⁹ o che abbia formato oggetto di imputazione¹⁰⁰;
- per quanto riguarda invece il nesso consequenziale, è necessario che un reato sia stato commesso, consumato o tentato dall'agente o da altri –

⁹³ Cass., 17 dicembre 1984, Masella, Rv. 168905, in *Riv. pen.* 1986, 198.

⁹⁴ ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, art. 61, 665.

⁹⁵ PISANI (a cura di), *Per un nuovo codice penale. Schema di disegno di legge-delega al Governo*, in *Quad. Ind. pen.*, 6, 1993.

⁹⁶ Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 3368, Rv. 266008.

⁹⁷ Cass., Sez. V, 26 novembre 2019, n. 22, Rv. 277754-01.

⁹⁸ Cass., 11 gennaio 1990, in *Riv. pen.*, 1991, 194.

⁹⁹ Cass., Sez. V, 1 agosto 2003, n. 32688.

¹⁰⁰ Cass., 14 febbraio 1984, Maggi, Rv. 163727, in *Riv. pen.*, 1984, 1075. In dottrina, PREZIOSI, *Le circostanze del reato*, cit., 861.

- da considerare come presupposto dell'aggravante *in parte qua* - e che poi se ne sia perpetrato ancora un altro per occultare il primo o per assicurare a sé o ad altri l'impunità, il prodotto, il profitto, il prezzo¹⁰¹;
- è indifferente che la finalità consista in un determinato reato, ben potendo il reato-mezzo essere finalizzato ad una serie di reati o ad una alternativa di reati¹⁰²;
 - non sono richieste né la non contestualità del reato-mezzo e del reato-fine¹⁰³, né la pluralità delle condotte criminose¹⁰⁴, essendo oggi, dopo che la Suprema corte, in epoca ormai remota, si è pronunciata a Sezioni unite in senso positivo, considerata contestabile l'aggravante anche in caso di concorso formale di reati¹⁰⁵;
 - l'abolizione del reato-fine esclude invece la configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico¹⁰⁶.

Infine, è costante in giurisprudenza l'indicazione del fondamento razionale «nella maggior pericolosità dimostrata dal reo»¹⁰⁷, andando a punire «la maggiore intensità della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, il quale pur di pervenire alla consumazione del reato-fine non arretra nemmeno di fronte all'eventualità di commettere anche un altro reato, così dimostrando una maggiore capacità criminosa»¹⁰⁸.

In chiave sistematica, il problema centrale è comprendere se e in che misura il nesso di consequenzialità tra la rapina impropria e il reato esorbitante violento possa essere ricondotto alla struttura dell'art. 61, n. 2 c.p., senza incorrere in duplicazioni punitive o in indebite sovrapposizioni con la disciplina

¹⁰¹ Cass., 14 febbraio 1984, Maggi, cit. Nello stesso senso, PREZIOSI, *Le circostanze del reato*, cit., 859-860, che ritiene che la nozione di reato impiegata nel secondo numero sia la stessa accolta negli artt. 378 e 379 e consenta di prescindere, quindi, sia dalla procedibilità del reato presupposto che dalla imputabilità del suo autore.

¹⁰² Cass., 15 novembre 1989, Fanigliulo, Rv. 184680, in *Riv. Pen.* 1991, 415.

¹⁰³ Cass., Sez. V, Sent., 26 novembre 2019, n. 22, Rv. 277754-01; Cass., Sez. II, Sent., 19 maggio 2009, n. 29486; Cass., Sez. I, 12 luglio 1986, in *Riv. Pen.*, 1987, 443.

¹⁰⁴ V. nota precedente.

¹⁰⁵ Cass., Sez. un., 29 novembre 1958, Esposito, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 937. Di recente, *ex multis*, Cass., Sez. II, 13 giugno 2024, n. 27743, Rv. 286907-02.

¹⁰⁶ Cass., Sez. VI, 9 luglio 2003, n. 37042.

¹⁰⁷ Cass., 30 maggio 1980, in *Cass. pen.*, 1981, 1983; di recente, Cass., Sez. III, 19 giugno 2018, n. 52135, Rv. 275456-01; Cass., Sez. II, 16 settembre 2011, n. 47893, Rv. 252051.

¹⁰⁸ Cass., Sez. V, 14 aprile 2003, n. 32688, in *Riv. pen.*, 2004, 892.

del reato complesso *ex art.* 84 c.p. La questione si intreccia con il principio di proporzionalità della pena e con il divieto di *bis in idem* sostanziale, imponendo un'interpretazione che eviti di punire due volte il medesimo disvalore, ma che, al contempo, riconosca un aggravamento sanzionatorio quando l'ulteriore reato esprima un *quid pluris* di offensività rispetto alla fattispecie-base.

8. *Il concorso della rapina e del reato ulteriore. Il principio di specialità come criterio di esclusione dell'aggravante consequenziale di cui all'art. 61, n. 2 c.p.* Come evidenziato dall'ordinanza di rimessione, la questione in esame vede contrapporsi due soluzioni ermeneutiche antitetiche.

Secondo un primo orientamento, nell'ipotesi di concorso tra rapina e reato esorbitante, si configura un rapporto di specialità strutturale tra l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. e il dolo specifico tipico della rapina impropria, finalizzato ad assicurare l'impossessamento della *res furtiva* o l'impunità del reo. Tale conclusione si fonda su una comparazione delle espressioni descrittive contenute, rispettivamente, negli artt. 61, n. 2, e 628, co. 2 c.p., dalla quale discende – in applicazione dell'art. 15 c.p. – l'inapplicabilità della circostanza aggravante comune.

Sotto il profilo logico-strutturale, è arduo negare l'esistenza di un rapporto di specialità unilaterale: la finalizzazione della condotta violenta nella rapina impropria risulta più specifica rispetto alla previsione generale dell'aggravante teleologica, con conseguente esclusione di quest'ultima per effetto del principio di specialità. Una parte della giurisprudenza ha chiarito che non può applicarsi l'art. 61, n. 2 c.p. «per assorbimento dello stesso fatto», poiché la volontà di assicurarsi il possesso del bene sottratto o l'impunità – elemento costitutivo della rapina impropria – non può essere nuovamente valorizzata come circostanza aggravante in relazione al reato violento contestualmente commesso¹⁰⁹.

Da un punto di vista sistematico, ciò implica che l'aggravante teleologica del reato-mezzo mediato (art. 61, n. 2 c.p.), quando realizzato nel contesto spazio-temporale di immediata apprensione della *res furtiva*, sia derogata, in

¹⁰⁹ Cass., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371, Rv. 235570; richiamata, di recente, Cass., Sez. I, 4 aprile 2023, n. 37070, Rv. 285247-01.

quanto *lex generalis*, dal nesso speciale di consequenzialità tipizzato dall'art. 628, co. 2 c.p. La Consulta ha sottolineato che l'«immediatezza» costituisce elemento differenziale decisivo: nella rapina impropria a dolo di impunità, la condotta violenta è necessariamente contestuale alla sottrazione, mentre nell'aggravante teleologica non è richiesta una relazione di contestualità con il reato-fine¹¹⁰.

Questa impostazione valorizza la contestualità delle condotte di sottrazione e aggressione come tratto strutturale della rapina impropria, confermando la specialità unilaterale¹¹¹ del nesso di cui all'art. 628, co. 2 c.p. rispetto alla circostanza aggravante comune¹¹². Ne consegue che il dolo di impossessamento o di impunità, tipizzato nella fattispecie speciale, non può essere duplicato nella valutazione sanzionatoria. Inoltre, l'inapplicabilità dell'aggravante comune al reato-mezzo mediato (ad esempio, omicidio) trova ulteriore fondamento nella prima parte del primo comma dell'art. 61 c.p., che esclude la configurabilità di circostanze comuni quando esse coincidano con elementi costitutivi del reato. In chiave dogmatica, ciò risponde al principio di divieto di *bis in idem* sostanziale e alla necessità di evitare duplicazioni punitive per il medesimo disvalore soggettivo.

Tale lettura, pur avendo il pregio di garantire coerenza sistematica e rispetto del divieto di *bis in idem*, presenta alcune criticità: *in primis*, l'applicazione rigida del principio di specialità tra l'art. 628, co. 2 c.p. e l'art. 61, n. 2 c.p., fondata su una comparazione letterale delle fattispecie, rischia di assumere un eccessivo formalismo, trascurando ipotesi in cui la condotta violenta, pur contestuale, esprima un disvalore ulteriore. Ed invero, l'*assorbimento* dell'aggravante teleologica nel dolo specifico della rapina impropria, se evita, come detto, duplicazioni punitive, può condurre a una sottovalutazione del disvalore soggettivo in condotte con finalità plurime o modalità particolarmente gravi, oltre a porre difficoltà probatorie nella distinzione tra dolo di impunità e dolo di impossessamento. In secondo luogo, la soluzione proposta privilegia la coerenza dogmatica rispetto a possibili esigenze di politica

¹¹⁰ Corte cost., 20 dicembre 2022, n. 260, § 3.5.

¹¹¹ Cass., Sez. un., 14 dicembre 2023, n. 27727, Rv. 286581-02.

¹¹² Cass., Sez. V, 26 novembre 2019, n. 22, Rv. 277754-01; Cass., Sez. II, 19 maggio 2009, n. 29486; Cass., Sez. VI, 17 marzo 1994, n. 6866, Rv. 198746.

criminale, come la deterrenza di condotte violente di particolare gravità¹¹³.

8.1. *Il secondo orientamento. Aggravante consequenziale e rapina impropria: autonomia concettuale, criticità applicative e continuità storica della voluntas legislatoris.* Il secondo orientamento, in contrapposizione alla tesi che ravvisa un rapporto di specialità tra l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. e il dolo specifico della rapina impropria, nega qualsiasi sovrapposibilità concettuale tra il nesso consequenziale e la finalizzazione tipica all'impossessamento o all'impunità prevista dall'art. 628, co. 2 c.p., ammettendo così la possibilità di applicare l'aggravamento al reato-mezzo mediato quando esso esuli dall'area di offensività tipica della rapina impropria.

La distinzione si fonda su una diversa *ratio* delle due previsioni: la circostanza teleologica mira a valorizzare, in chiave sanzionatoria, una maggiore capacità criminosa del reo, connotata da un *quid pluris* di intensità psicologica e progettualità criminale; il dolo specifico della rapina impropria, invece, funge da criterio selettivo della rilevanza penale di una condotta, senza graduare l'imputazione soggettiva in termini di maggiore o minore intensità, ma delimitando l'ambito tipico della fattispecie. Tale netta divergenza di "*scopo*" induce a dubitare dell'effettiva specialità del dolo specifico rispetto alla circostanza teleologica.

La giurisprudenza, come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, ha sinte-

¹¹³ Di recente, BIANCHI, *Il morso delle aggravanti non-morte: art.61, n.2, c.p. e concorso formale di reati a condotta violenta*, in *disCrimen*, 27.8.2025, sostiene, in estrema sintesi, l'impossibilità di configurare l'aggravante teleologica ex art. 61, n. 2 c.p. nell'ipotesi di concorso formale tra un reato caratterizzato da *violenza-mezzo* ed un altro reato a base violenta: insomma, il nucleo centrale della rigorosa argomentazione è appuntato sulla considerazione che la violenza tipica del primo reato, essendo elemento costitutivo (del reato-fine complesso), assorbirebbe ogni finalità ulteriore connessa alla commissione del secondo, rendendo inapplicabile l'aggravante per il principio di specialità e per evitare una duplicazione punitiva del medesimo profilo fattuale (*ne bis in idem* sostanziale). Non appare una soluzione convincente poiché presta il fianco ad alcune criticità difficilmente superabili. In breve, l'impossibilità di configurare l'aggravante teleologica nel concorso formale tra reato caratterizzato da *violenza-mezzo* e altro reato violento è senza dubbio coerente con un'interpretazione precisa del principio di specialità e del *ne bis in idem*, come, del resto, evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale esaminato nel paragrafo, ma rischia di (1) appiattire la risposta punitiva su condotte di diversa gravità, (2) non valorizzare il *quid pluris* di violenza o di pericolosità soggettiva espresso dal reo, (3) trascurare la diversità funzionale tra circostanza ed elemento finalistico, riducendo l'aggravante a duplicato dell'elemento tipico del reato-fine e, infine, (4) rischiare l'isolamento interpretativo (punitivo) rispetto a modelli stranieri analoghi (cfr. *infra* §§ 9 ss.).

tizzato questa impostazione affermando che il dolo specifico della rapina impropria è circoscritto alla fattispecie concreta e rileva solo in presenza di una precisa intenzione nell'esercizio della violenza o della minaccia; quando, però, la violenza eccede la soglia tipica – ad esempio superando le percosse e integrando lesioni o resistenza – il *quid pluris* lesivo necessita, sul piano logico, di un ulteriore elemento di collegamento con la rapina, che è appunto fornito dall'aggravante teleologica. In questa prospettiva, l'intenzione rilevante nella rapina impropria non può essere assimilata alla ragione per cui, insieme a tale reato, se ne commette un altro, quando tale ragione sia espressamente considerata dal legislatore come autonoma fonte di disvalore penale¹¹⁴. La ricostruzione in questione si propone di superare l'obiezione dell'orientamento opposto, che contesta l'introduzione surrettizia del concetto di *esorbitanza* della violenza, ritenendolo non previsto dalla legge e incompatibile con la struttura tipica della rapina impropria¹¹⁵.

L'orientamento appena esaminato si colloca in una prospettiva di maggiore autonomia concettuale tra fattispecie e circostanze, valorizzando la funzione differenziata dell'aggravante teleologica quale strumento di risposta punitiva a condotte caratterizzate da un disvalore criminoso più ampio e complesso, e ponendo l'accento sulla necessità di evitare che il principio di specialità si traduca in un meccanismo di assorbimento automatico idoneo a neutralizzare la rilevanza di condotte ulteriormente offensive rispetto al nucleo tipico della rapina impropria.

Tuttavia, anche tale lettura non è esente da alcuni profili controversi. Se, in astratto, la separazione concettuale tra aggravante ed elemento finalistico appare chiara, nella prassi il rischio di sovrapposizione è elevato: la medesima condotta violenta può essere letta come funzionale sia alla realizzazione del reato di rapina impropria sia al perseguimento di un ulteriore scopo, con la conseguenza di punire due volte lo stesso nucleo finalistico, in potenziale fri-

¹¹⁴ Cass., Sez. II, 11 aprile 2025, n. 14376.

¹¹⁵ Cass., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371, Rv. 235570, secondo cui la configurabilità dell'«aggravante finalistica dell'omicidio (anche lì dove il delitto concorrente sia la rapina impropria) introduce una variabile (la esorbitanza della violenza) non espressamente prevista dalla legge, che si limita ad aggravare il delitto di omicidio in presenza del particolare nesso finalistico, nesso che nel caso in esame è elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso». Di recente, Cass., Sez. I, 4 aprile 2023, n. 37070, Rv. 285247-01.

zione con il principio di *ne bis in idem* sostanziale. La difficoltà di tracciare confini netti tra dolo specifico e finalità teleologica si riflette anche sul piano sistematico: la scelta di non applicare il principio di specialità *ex art. 15 c.p.* in tali ipotesi rischia di indebolire la sua funzione di prevenire sovrapposizioni punitive, introducendo una deroga implicita non espressamente prevista dal legislatore.

Infine, l'accertamento di un nesso finalistico autonomo rispetto al dolo specifico comporta un aggravio probatorio non trascurabile: in assenza di elementi oggettivi chiari, il rischio è che la qualificazione giuridica si fondi su presunzioni o inferenze deboli, compromettendo la solidità dell'impianto accusatorio. Nel complesso, l'orientamento, pur sorretto da una costruzione teorica coerente, espone a criticità applicative, sistematiche e garantistiche che ne mettono in discussione la tenuta sul piano della certezza del diritto e della coerenza con i principi costituzionali.

Ad ogni modo, non può trascurarsi un formidabile argomento storico esegetico a conforto di tale lettura, che fa leva proprio sul dato normativo, certamente rispetto ad un'ipotesi specifica di concorso della rapina con l'omicidio o le lesioni volontarie, ma da cui è possibile trarre una soluzione più ampia.

Così come previsto nella vigenza del primo Codice penale postunitario, il legislatore del '30, pur semplificando, come già evidenziato, le espressioni descrittive e meglio organizzando la sistematica del rapporto punitivo in genere, non ha alterato la risposta punitiva per l'omicidio o lesioni consumate per il fine della rapina: infatti, il primo comma dell'art. 576 c.p. stabilisce che la pena dell'ergastolo va applicata al reo di omicidio volontario aggravato proprio da «taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61», al pari di quanto previsto dall'art. 585 c.p., che richiama le circostanze aggravanti indicate dall'art. 576 c.p., per il delitto di lesioni personali volontarie. In tal modo, il legislatore del Codice Rocco non ha inteso modificare il modello punitivo della rapina con omicidio descritto nel Codice a questo previgente, se non prevedendo, all'epoca, la pena capitale in luogo dell'ergastolo: ed invero, il Guardasigilli, nella Relazione al Re¹¹⁶, così si esprimeva nel commentare l'art.

¹¹⁶ *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) nell'udienza del 19 ottobre 1930 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, 187.

576 c.p.: «... Aderendo a voti autorevoli, ho esteso l'applicazione della pena di morte ai casi in cui concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel numero 2° dell'articolo 61 (...), [poiché] appare, invero, come una necessaria sanzione per chi, ad esempio, uccida a scopo di furto o di rapina».

A prescindere, dunque, dalla chiara indicazione storica che evidenzia la *voluntas legislatoris* di mantenere la continuità incriminatrice dell'omicidio a scopo di rapina, rispetto alla previsione previgente, da sussumere nel combinato disposto degli artt. 575, aggravato dall'art. 576 n. 1 (che a sua volta richiama la circostanza *ex art.* 61 n. 2 c.p.) e 628 c.p., è necessario verificare la ragione giuridica che supporta la *voluntas legis*, tenendo conto della rilevanza costituzionale attuale del principio del *ne bis in idem* sostanziale che vieta la doppia valutazione di disvalore del medesimo profilo fattuale e, poi, chiaramente, cercando di superare le criticità appena sopra accennate.

8.2. *L'unità normativa tra rapina impropria e omicidio teleologico: una proposta sistemica.* Si è evidenziato, dunque, che il primo orientamento giurisprudenziale si presta a rilievi critici di ordine sistematico e politico-criminale, frustrando, sotto il profilo storico, la *voluntas legislatoris* orientata a garantire un trattamento sanzionatorio particolarmente severo per l'omicidio commesso in occasione o a scopo di rapina, come dimostrano sia la continuità normativa rispetto al Codice previgente sia la scelta del legislatore del '30 di mantenere - e anzi inasprire - la risposta punitiva per tali ipotesi. Non solo. L'applicazione rigida del principio di specialità condurrebbe all'esito paradossale di escludere la pena dell'ergastolo per l'omicidio consumato «immediatamente dopo» la sottrazione della *res furtiva*, pur ammettendola nell'ipotesi di connessione consequenziale con un reato meno grave, come il furto. Sul piano assiologico, ciò determinerebbe una disarmonia sanzionatoria difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza e con il canone di proporzionalità della pena *ex art.* 27, co. 3 Cost., poiché impedirebbe al giudice di commisurare la sanzione alla gravità effettiva del fatto naturalistico e alla sua concreta offensività.

Allo scopo di rendere coerente la risposta punitiva con i principi richiamati, valorizzando le coordinate descrittive del reato complesso, come definite dal-

le Sezioni unite, che impediscono lo scioglimento dell'unitarietà normativa, si può ipotizzare che il nesso consequenziale dell'omicidio e delle lesioni personali volontarie (art. 576, n. 1 c.p.)¹¹⁷, costituisca il tratto di collegamento con l'elemento finalistico della rapina impropria. In tal modo, le due ipotesi delittuose si salderebbero in un'unica figura normativa, espressiva di un solo episodio comportamentale *ex art.* 81, co. 1 c.p.

In questa prospettiva, il nesso di consequenzialità che lega l'omicidio o le lesioni personali volontarie al «furto violento» (improprio) non opererebbe più come mero criterio di aggravamento, ma come elemento strutturale di connessione, idoneo a fondere le condotte in un fatto unitario. Tale complementarietà consentirebbe di configurare una *fattispecie unitaria*, nella quale la circostanza teleologica *ex art.* 576, n. 1, c.p. assorbe il *quid pluris* del dolo di impossessamento o di impunità, mentre l'elemento finalistico definisce il fatto tipico della rapina impropria. In un sistema processuale accusatorio, di certo, è necessaria la piena prova «della specifica volontà dell'agente di finalizzare il compimento del reato-mezzo alla realizzazione del reato-fine»: occorre un ragionamento probatorio fondato su massime di esperienza pertinenti e su dati fattuali concreti, così facendo nitidamente emergere il preciso nesso strumentale tra il reato-mezzo violento aggravato e l'elemento teleologico caratterizzante la rapina impropria¹¹⁸.

Il risultato sarebbe un'unità normativa in cui è sussunto l'intero fatto naturalistico, giustificando una valutazione unitaria del disvalore che interseca quello espresso dall'aggravante speciale e quello della rapina impropria e, conseguentemente, l'irrogazione di una pena unica¹¹⁹, modulata in base alla gravità

¹¹⁷ Anzi, lo specifico richiamo dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 2 c.p. nell'art. 576 n. 1 c.p. e, di riflesso, anche nell'art. 585 c.p., sottolinea l'interesse *speciale* del legislatore, come indicato espressamente nella Relazione ministeriale, di evitare un arretramento della risposta punitiva nell'ipotesi di *vis absoluta* nei confronti della vittima di rapina.

¹¹⁸ Cass., Sez. II, 11 luglio 2024, n. 27743, ha affermato che il fondamento e *ratio* giustificatrice dell'aggravante in commento «risiedono nella maggiore capacità a delinquere dimostrata da colui che, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fronte alla necessaria o eventuale commissione di un altro reato», tanto che «non può escludersi in radice la compatibilità di detta aggravante nell'ipotesi di unicità o contestualità delle condotte criminose, essendo centrale l'accertamento del relativo coefficiente psicologico, ovvero la sussistenza, nel caso concreto, della specifica volontà dell'agente di finalizzare il compimento del reato-mezzo alla realizzazione del reato-fine».

¹¹⁹ In astratto, la previsione di applicazione dell'ergastolo *ex art.* 576 c.p., con isolamento diurno nei limiti di cui all'art. 72, co. 2 c.p.

complessiva della condotta, in ossequio alla regola dettata dall'art. 81, co. 1 c.p. per il concorso ideale di reati¹²⁰.

Questa lettura consentirebbe di superare le distorsioni punitive derivanti dall'applicazione automatica del principio di specialità, evitando che l'omicidio volontario commesso nel contesto di una rapina impropria venga in parte neutralizzato nella struttura del reato patrimoniale, con l'effetto paradossale di escludere l'ergastolo per una condotta più grave rispetto a quella aggravata ex art. 61, n. 2 c.p. in connessione, ad esempio, con un semplice furto.

Si rispetterebbe così la *ratio* di politica criminale sottesa all'inclusione dell'aggravante teleologica tra quelle speciali dell'omicidio e delle lesioni personali volontarie, volta a punire severamente «chi, ad esempio, uccida a scopo (...) di rapina»¹²¹. Inoltre, si garantirebbe il rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che la pena sia commisurata alla gravità naturalistica del fatto ed evitando trattamenti sanzionatori irrazionalmente diseguali.

8.3. *Il concorso tra rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale: il ruolo dell'aggravante teleologica ex art. 61, n. 2 c.p. e i requisiti probatori del nesso finalistico.* La prassi giurisprudenziale¹²² ha applicato l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. anche al reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con il delitto di rapina impropria. In tale ipotesi, la connessione teleologica o consequenziale non è elevata ad aggravante speciale del delitto di cui all'art. 337

¹²⁰ È risalente e consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ammette il configurarsi dell'aggravante teleologica anche quando, in caso di concorso formale, i crimini finalisticamente collegati siano commessi con un'unica condotta, ovvero allorché il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con un'unica azione, tenuto conto del fondamento essenzialmente soggettivo dell'aggravante nel nostro sistema legislativo, costituito, come già evidenziato, nella maggiore pericolosità di chi, per raggiungere il suo intendimento criminoso, non arretra di fronte alla necessaria consumazione del reato-mezzo ulteriore rispetto alla tipicità composita del reato-fine. Tra le prime, Cass., 7 febbraio 1981, Vallanzasca, in *Giust. pen.*, 1982, II, 570. Di recente, Cass., Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 14376, Rv. 287822-01; Cass., Sez. II, 13 giugno 2024, n. 27743, Rv. 286907-02; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2020, n. 34504, Rv. 280122-02; Cass., Sez. II, 31 maggio 2005, n. 26435, Rv. 232004. In dottrina, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 406; BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 530. *Contra*, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 406; PAGLIARO, *Principio di diritto penale. Parte generale*, cit., 469.

¹²¹ *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) nell'udienza del 19 ottobre 1930 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, 187.

¹²² Cass., Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 14376, Rv. 287822-01; Cass., Sez. II, 31 maggio 2005, n. 26435, Rv. 232004.

c.p., diversamente da quanto previsto, come detto, per l'omicidio e le lesioni volontarie. Qui, viene meno indubbiamente il *topos* storico che, come visto, promuove una soluzione di lettura unitaria del fenomeno della rapina con omicidio o lesioni gravissime, fermo restando il profilo di accertamento in concreto del nesso strumentale che esprime un maggiore disvalore soggettivo sussunto nell'aggravante speciale *ex art. 576, n. 1 c.p.*

Ora, come noto, la rapina impropria, nella formulazione dell'art. 628, co. 2 c.p., si caratterizza per l'uso della violenza o della minaccia dopo la sottrazione, al fine di assicurarsi il possesso della cosa o l'impunità. La resistenza a pubblico ufficiale, *ex art. 337 c.p.*, punisce invece la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale nell'atto di compiere un atto d'ufficio. Quando la resistenza si manifesta come reazione immediata all'intervento dell'autorità per impedire l'arresto o il recupero della *res furtiva*, essa può costituire il mezzo funzionale alla finalità tipica della rapina impropria.

In tale contesto, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. – che ricorre quando un reato è commesso per eseguirne o assicurarsi l'impunità di un altro – assume un ruolo centrale. Se il reato-mezzo (resistenza) è posto in essere per assicurarsi l'impunità della rapina impropria, il nesso finalistico non si esaurisce in un mero aumento di pena, ma, anche in un tale contesto, diventa un elemento strutturale di connessione tra le due fattispecie. L'elemento teleologico assorbe il dolo specifico della rapina impropria, mentre la condotta tipica della resistenza si integra nella sequenza criminosa, dando luogo a un episodio comportamentale unitario.

Affinché tale unificazione sia effettiva, è necessario un accertamento probatorio rigoroso, puntuale, forse più specifico, rispetto all'omicidio o alle lesioni, in cui il nesso finalistico-strumentale di tali delitti è già ipotizzato dal legislatore: la finalizzazione della resistenza alla realizzazione della finalità tipica della rapina impropria, pertanto, deve emergere da elementi fattuali concreti, non essendo sufficiente la mera contiguità temporale o spaziale tra le condotte; occorre dimostrare che la resistenza sia stata concepita e realizzata come strumento per impedire l'intervento dell'autorità e consolidare il possesso della cosa sottratta o assicurarsi l'impunità.

9. *Uno sguardo comparatistico. La rapina nel sistema penale tedesco: una figura delittuosa bifasica tra appropriazione e coercizione.* Nel diritto penale tedesco¹²³, la rapina (*Raub*), disciplinata dal § 249 StGB¹²⁴, rappresenta una fattispecie complessa che si colloca al crocevia tra i reati contro il patrimonio e quelli contro la persona. Essa si configura come una fusione normativa tra il furto (§ 242 StGB, *Diebstahl*) e la coercizione (§ 240 StGB, *Nötigung*), dando luogo a una struttura bifasica, nel senso che l'*iter criminis* tipico si svolge in due fasi caratterizzate da due condotte distinte: la disposizione punisce chi, al fine di appropriarsi di una cosa mobile altrui, la sottrae mediante violenza o minaccia attuale per la vita o l'integrità fisica. Si tratta, dunque, di un reato plurioffensivo che tutela simultaneamente il patrimonio e la libertà personale. La fattispecie si articola in due componenti fondamentali: da un lato, la sottrazione (*Wegnahme*) deve essere realizzata con coercizione fisica (*vis absoluta*) o morale (*vis compulsiva*), oppure mediante minaccia attuale e idonea a incutere timore concreto. La giurisprudenza tedesca richiede che la violenza sia funzionalmente connessa alla sottrazione, escludendo condotte meramente accessorie o successive. Il dolo è specifico, in quanto il reo deve finalizzare il proprio comportamento al *Zueignungsabsicht*, ovvero all'intenzione di appropriarsi della *res* in modo definitivo o quantomeno durevole. Tale elemento distingue la rapina da altre forme di coercizione patrimoniale prive di finalità appropriativa. La legislazione penale tedesca, poi, prevede diverse artico-

¹²³ Per un'indicazione bibliografica essenziale, BEULKE, *Raub und räuberischer Diebstahl - Abgrenzungprobleme*, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS)*, 2, 2017; FISCHER, *Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen. Kommentar*, LXXII aufl., München, 2025; KINDHÄUSER-SCHRAMM, *Strafrecht Besonderer, I, Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Gesellschaft*, XI aufl., Baden-Baden, 2023; KREY-HELLMANN-HEINRICH, *Strafrecht Besonderer, II, Vermögensdelikte*, XIX aufl., Stoccarda, 2024; KÜHL, *Zur Finalität der Gewalt beim Raub*, in *Juristische Schulung (JuS)*, 5, 2018; WESSELS-BEULKE-SATZGER, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, XLV aufl., Heidelberg, 2024.

¹²⁴ "(1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. (2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren". Trad. It. "(1) Chiunque, mediante violenza alla persona o con la minaccia di un pericolo imminente per la vita o l'incolumità fisica, s'impadronisce della cosa mobile altrui con l'intento di appropriarsene illegalmente per sé o per altri, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. (2) Nei casi minori, la pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni".

lazioni aggravate del reato-base di rapina. Infatti, il § 250 StGB¹²⁵ introduce la figura del *schwerer Raub* (rapina aggravata), prevedendo pene più severe in presenza di circostanze qualificanti, quali: (a) l'uso o porto di armi o strumenti pericolosi; (b) la minaccia con armi apparenti; (c) le lesioni gravi o il rischio concreto per la salute della vittima. È agevole leggere la *ratio* dell'incriminazione qualificata nella graduazione della risposta punitiva in base alla crescente gravità del disvalore della condotta, nel rispetto del principio di proporzionalità. La dottrina distingue tra aggravanti oggettive (strumenti usati) e soggettive (intenzione lesiva), contribuendo alla coerenza sistematica della disciplina. Il § 251 StGB¹²⁶ punisce la rapina che comporta la morte di una persona, anche se causata per colpa grave (*Leichtfertigkeit*), con pene che vanno dall'ergastolo ad almeno dieci anni di reclusione. Lo spettro applicativo è molto ampio: la morte della vittima deve essere conseguenza diretta della condotta violenta o minacciosa e la pena andrà commisurata sull'intensità del

¹²⁵ “(1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn 1. der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub (a) eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, (b) sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, (c) eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt oder 2. der Täter den Raub als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds begeht. (2) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub

1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet, 2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 eine Waffe bei sich führt oder 3. eine andere Person (a) bei der Tat körperlich schwer mißhandelt oder (b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. (3) In milder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren”. Trad. It. “(1) Viene inflitta una pena detentiva non inferiore a tre anni se: 1. L'autore o un altro partecipante alla rapina (a) porta con sé un'arma o un altro strumento pericoloso, (b) porta con sé uno strumento o un mezzo per opporre o impedire o la resistenza di un'altra persona mediante violenza o minaccia di violenza, (c) espone un'altra persona, attraverso il reato, al pericolo di un grave danno alla salute, oppure 2. L'autore del reato, come membro di una banda che si è unita con lo scopo di commettere rapine oppure furti, commette la rapina con la partecipazione di un altro membro della banda. (2) È punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni se l'autore della rapina o un altro partecipante al reato 1. utilizza un'arma o un altro strumento pericoloso durante il reato, 2. indossa un'arma nei casi previsti dal comma 1, numero 2, o 3. causa ad un'altra persona (a) gravi lesioni fisiche durante il reato, o (b) la espone, attraverso il reato, al pericolo di morte. (3) Nei casi minori di cui ai commi 1 e 2, la pena è la reclusione da uno a dieci anni”.

¹²⁶ “Verursacht der Täter durch den Raub (§§ 249 und 250) wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren”. Trad. It. “Se l'autore della rapina (articoli 249 e 250), causa la morte di un'altra persona anche solo per leggerezza, la pena è l'ergastolo o la reclusione non inferiore a dieci anni”.

dolo o sul grado della colpa. Infine, il § 252 StGB¹²⁷ disciplina il *räuberischer Diebstahl*, punendo chi, dopo o aver commesso un furto, o nel corso («*bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen*»), traducibile in «colto in flagranza»), usa violenza o minaccia per mantenere il possesso della cosa sottratta. La coercizione interviene durante la sottrazione o immediatamente dopo, allo scopo della *Besitzerhaltungsabsicht* (intenzione di conservare il possesso), a cui viene espressamente estesa la disciplina della *raub* e, dunque, ogni ipotesi aggravata. Le previsioni incriminatrici qui sommariamente descritte sono senza dubbio ispirate a criteri funzionali e temporali precisi, permettendo una modulazione della pena in conformità ai principi di legalità, colpevolezza e proporzionalità. L'omicidio volontario della vittima nel corso della rapina, *ante* e *post* sottrazione della *res furtiva*, può determinare l'applicazione dell'ergastolo, in base al § 251 StGB che descrive un'ipotesi normativa di *Tatbestandseinheit* (unità del fatto)¹²⁸.

9.1. *Il reato di robo nel diritto penale spagnolo: profili storici, struttura composita e intersezione con l'omicidio.* L'analisi della disciplina della rapina in Spagna non può prescindere da una riflessione storico-comparativa che evidenzi le trasformazioni normative e culturali intervenute tra il XIX e il XXI secolo. Il *Código Penal* del 1848, emanato in un contesto di consolidamento dello Stato liberale, configurava la rapina come uno dei delitti più gravi contro la proprietà, punito con pene afflittive come la *cadena temporal* (12-20 anni) o, nei casi aggravati, la *cadena perpetua* e persino la pena di morte¹²⁹.

¹²⁷ “*Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen, gegen eine Person Gewalt verübt oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben anwendet, um sich im Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten, ist gleich einem Räuber zu bestrafen*”. Trad. It. “Chiunque, colto in flagranza di furto, commetta violenza contro una persona o usi minacce di pericolo imminente per la vita o l'incolumità fisica o la vita al fine di mantenere il possesso del bene rubato, è punito allo stesso modo di un rapinatore”.

¹²⁸ Fra i tanti, BEULKE, *Strafrecht Allgemeiner*, cit.; FISCHER, *Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen. Kommentar*, cit.; JESCHECK-WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts – Allgemeiner Teil*, VI Aufl., Berlin, 2020; JÄGER, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, X Aufl., Heidelberg, 2022; PUPPE, *Die Lehre von der Tateinheit*, in *Juristische Schulung* (JuS), 2016, 898-905; RENGIER, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, XIII Aufl., München, C.H. Beck, 2024; C. Roxin, *Strafrecht Allgemeiner Teil – Grundlagen, Aufbau der Verbrechenlehre*, VI Aufl., München, 2020; WESSELS-BEULKE-SATZGER, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, cit.

¹²⁹ VIZMANOS, *Código Penal comentado*, Madrid, 1848; GONZÁLEZ GALLEGO, *El contexto jurídico-penal de los delitos de robo y hurto en España a mediados del Siglo xix*, in *Anuario de Derecho Penal*

La severità punitiva rifletteva una concezione retributiva della pena, fondata sulla difesa della proprietà privata come pilastro dell'ordine sociale borghese¹³⁰. Nel tipo base, il reato era definito come l'appropriazione di cosa altrui con violenza o intimidazione, senza una graduazione esplicita della gravità dell'atto. Solo con la riforma del 1850 si introdusse una distinzione tra violenza grave e non grave, riducendo la pena nei casi meno lesivi¹³¹.

A distanza di oltre un secolo, la *Ley Orgánica 1/2015*¹³² ha riformulato la disciplina della rapina nel *Código Penal*, introducendo aggravanti più dettagliate e una maggiore proporzionalità sanzionatoria¹³³.

L'articolo 237¹³⁴ offre una definizione normativa del reato di *robo* che si distingue per la sua struttura composita e per l'integrazione di elementi soggettivi e oggettivi. In particolare, il legislatore spagnolo configura il reato come una fattispecie che presuppone l'*animus lucrandi*, ovvero l'intenzione di trarre un vantaggio economico, e l'appropriazione indebita di beni mobili altrui, realiz-

y *Ciencias penales*, 1, 2024, 375 ss.

¹³⁰ GARCÍA VALDÉS, *La codificación penal y las primeras recopilaciones legislativas complementarias*, in *Anuario de Historia de Derecho Español*, 2012, 37 ss.

¹³¹ VIZMANOS-ÁLVAREZ MARTÍNEZ, *Comentarios al Código Penal*, 1853.

¹³² Per il commento all'importante riforma del 2015, fra i tanti, FERNÁNDEZ BERMEJO, *La desnaturalización de la libertad condicional a la luz de la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal*, in *Revista La Ley*, n. 115, 2015; ROMA VALDÉS (dir.), *Código penal comentado: especial consideración a las modificaciones introducidas por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo*, Barcelona, 2015.

¹³³ Per una bibliografia minima, senza alcuna pretesa di completezza, BACIGALUPO-LUZÓN PEÑA-GONZÁLEZ CUSSAC, *Comentario al Código Penal*, Aranzadi, 2023; COBO DEL ROSAL-VIVES ANTÓN, *Derecho Penal. Parte Especial*, Madrid, 2021; DE LA CUESTA ARZAMENDI, *La protección penal del patrimonio frente a la violencia*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, XXIX, 2021; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, *Tratado de Derecho Penal. Parte Especial*, Valencia, 2021; GONZÁLEZ CUSSAC, *El robo con violencia o intimidación en las personas: evolución legislativa y problemas interpretativos*, in *Revista Penal*, 45, 2022; MIR PUIG, *Derecho Penal. Parte General*, Reppertor, 2022; MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, Valencia, 2023; ORTS BERENGUER (dir.), *Código Penal comentado*, Valencia, 2022; QUINTERO OLIVARES, *Curso de Derecho Penal. Parte Especial*, Madrid, 2022; SERRANO GÓMEZ, *La delimitación entre robo con violencia y extorsión: análisis jurisprudencial*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 18, 2023; SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del Derecho penal*, Madrid, 2020.

¹³⁴ “Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren” Trad. it. “Sono rei del reato di rapina coloro che, con intento di lucro, si impossessano di beni mobili altrui impiegando forza sulle cose per accedere o abbandonare il luogo in cui si trovano, oppure violenza o intimidazione sulle persone, sia nel momento della commissione del reato, sia per proteggere la fuga, sia contro coloro che accorrono in aiuto della vittima o che inseguono il reo”.

zata mediante l'impiego di forza sulle cose, ovvero violenza o intimidazione sulle persone. Questa formulazione evidenzia una duplice dimensione del reato¹³⁵: l'una, *materiale*, per cui l'uso della forza per accedere o abbandonare il luogo nel quale si trovano i beni rappresenta un'aggravante rispetto al furto semplice. La forza non è rivolta direttamente alla persona, ma alle cose, e serve a superare ostacoli fisici (porte, serrature, barriere); l'altra, *personale*, per cui l'impiego di violenza o intimidazione può avvenire in tre momenti distinti: durante la commissione del reato, nella fase di fuga, oppure contro terzi che intervengano in difesa della vittima. Questa estensione temporale e soggettiva amplia la responsabilità penale e rafforza la tutela della sicurezza individuale.

L'intersezione tra il *robo* e l'*asesinato* rappresenta una delle fattispecie più gravi e complesse, sia sotto il profilo dogmatico che sotto quello sanzionatorio. Quando nel corso di una rapina si verifica un omicidio, la qualificazione giuridica del fatto si trasforma radicalmente. L'evento lesivo della vita umana non è più un mero effetto collaterale, ma diventa il fulcro di una nuova fattispecie: l'omicidio aggravato dalla finalità criminosa (*asesinato con finalidad de facilitar otro delito*), disciplinato dall'art. 139¹³⁶. Tale norma prevede pene detentive che possono raggiungere trent'anni di reclusione, in presenza di aggravanti quali, per quanto qui interessa, la volontà di assicurarsi l'impunità. Dal punto di vista sistematico, il concorso tra *robo* e *asesinato* sembrerebbe poter integrare un *concurso real de delitos*: la giurisprudenza spagnola¹³⁷ tende a

¹³⁵ MATA MARTÍN, *El delito de robo con fuerza en las cosas*, Valencia, 1995, 45 ss., in cui l'autore distingue il furto semplice dal *robo con fuerza*, evidenziando come l'uso della forza sulle cose costituisca un'aggravante autonoma, anche in assenza di violenza personale.

¹³⁶ "1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Con alevosía. 2.ª Por precio, recompensa o promesa. 3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. 4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 2. Cuando en un asesinato concurren más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior" Trad. it. "Sarà punito con la pena di reclusione da quindici a venticinque anni, come reo di omicidio aggravato (*asesinato*), colui che uccida un'altra persona quando ricorra una delle seguenti circostanze: 1°. Con premeditazione; 2°. Per denaro, ricompensa o promessa. 3°. Con crudeltà, aumentando deliberatamente e in modo disumano il dolore della vittima. 4°. Per facilitare la commissione di un altro reato o per evitare che venga scoperto. 2. Se nell'omicidio si verificano più di una delle circostanze sopra indicate, la pena sarà applicata nella sua metà superiore".

¹³⁷ Tribunal Supremo, Sala Segunda, Sentencia n. 576/2014, del 30 de octubre de 2014, in cui si legge che «la conexión funcional entre el robo y el homicidio cometido para facilitar su ejecución o asegurar

considerare l'*asesinato* come un delitto autonomo aggravato dalla circostanza del *robo*, con una pena unica *ex art.* 139, in virtù della connessione funzionale tra le due condotte.

9.2. *La disciplina della rapina nel codice penale francese: evoluzione normativa, abrogazione/ridefinizione dell'aggravante teleologica della meurtre aggravé e l'ergastolo per il vol avec violence ayant entraîné la mort.* Nel diritto penale francese il *vol avec violence* costituisce una forma aggravata di furto, disciplinata dagli artt. 311-1 e seguenti del *Code pénal*, in cui alla sottrazione fraudolenta della cosa altrui si accompagna l'uso di violenza fisica o morale nei confronti della vittima: violenza che può precedere, accompagnare o seguire l'atto di apprensione della *res* e che deve essere funzionalmente collegata alla realizzazione o al consolidamento del furto¹³⁸. La nozione di *violence* è interpretata in senso ampio, comprendendo tanto le aggressioni fisiche quanto le minacce idonee a coartare la volontà della persona offesa¹³⁹, e la sua presenza determina un innalzamento della cornice edittale rispetto al furto semplice, giustificato dalla lesione congiunta del bene giuridico patrimoniale e dell'integrità fisica o morale della persona¹⁴⁰. La giurisprudenza ha precisato che la violenza successiva alla sottrazione integra l'aggravante quando è finalizzata a garantire il possesso del bene o l'impunità dell'autore¹⁴¹, mentre la violenza gratuita e non strumentale può dar luogo a concorso di reati con lesioni personali¹⁴². La dottrina sottolinea come tale disciplina rifletta una logica di tutela rafforzata, collocando il *vol avec violence* in una posizione intermedia tra il furto semplice e la rapina armata, e rispondendo a esigenze di prevenzione generale e speciale attraverso la stigmatizzazione di condotte che

el resultado justifica una respuesta penal unificada, sin que ello implique absorción ni pérdida de autonomía típica».

¹³⁸ Cass. crim., 9 janvier 2008, n°07-83.228.

¹³⁹ MERLE-VITU, *Traité de droit criminel*, Paris 2020, 512.

¹⁴⁰ RASSAT, *Droit pénal spécial*, Paris 2024, 127 ss.

¹⁴¹ Cass. crim., 25 octobre 2000, n°00-80.511.

¹⁴² Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 311-4 prevede pene fino a cinque anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda, aumentabili in presenza di ulteriori circostanze aggravanti come la commissione in concorso, l'uso di dissimulazione del volto o l'effrazione, con progressione fino a dieci anni e 150.000 euro nei casi più gravi.

uniscono l'offesa al patrimonio a quella alla persona¹⁴³.

L'ipotesi in cui il *voleur* sopprime la vittima al fine di garantirsi l'impunità o di conservare il profitto del reato era qualificata come omicidio volontario aggravato (*meurtre aggravé*). Tale qualificazione trovava fondamento nell'art. 221-4, n. 6, il quale prevedeva la *réclusion criminelle à perpétuité* per l'omicidio commesso «*pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour en favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice*». La *ratio legis* di questa aggravante si rinveniva nella volontà del legislatore di reprimere con la massima severità le condotte che, pur originando da un reato contro il patrimonio, si evolvevano in un'aggressione estrema al bene giuridico vita, in un contesto di continuità criminosa¹⁴⁴.

Di recente, con la Loi n° 2022-52 del 24 gennaio 2022¹⁴⁵, è stato riorganizzato il sistema delle circostanze aggravanti dell'omicidio volontario, eliminando alcune numerazioni storiche (tra cui il n. 6 e il n. 7) e redistribuendo parte del loro contenuto in altre previsioni, come l'attuale n. 5, in cui è confluita parte della previsione di cui al n. 6, che oggi copre l'omicidio commesso «*sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition*». Il nesso strumentale dell'aggravante teleologica è attualmente più specifico poiché mirato alla protezione della funzione giudiziaria e della prova testimoniale. In mancanza di una tale specifica finalizzazione dell'agire del reo, non potrà che applicarsi l'ipotesi di omicidio semplice di cui all'art. 221-1, in concorso con il delitto ulteriore (in ipotesi, il *vol avec violence*). Tuttavia, va osservato che tale inter-

¹⁴³ PRADEL-DANTI-JUAN, *Droit pénal spécial*, Paris, 2020, 278.

¹⁴⁴ Sotto il profilo sistematico, la giurisprudenza della *Cour de cassation* ha costantemente affermato che l'omicidio commesso in tali circostanze costituisce un reato autonomo, assorbendo il delitto patrimoniale originario (Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-85.938). In applicazione del principio di assorbimento, non si procede a cumulo materiale delle pene: la sanzione applicata è unicamente quella prevista per l'omicidio aggravato, in quanto ritenuto il fatto più grave e comprensivo dell'offesa patrimoniale. Questa impostazione riflette una concezione unitaria del disegno criminoso, nella quale la condotta omicida, pur temporalmente successiva alla sottrazione, è considerata funzionalmente connessa al reato presupposto.

¹⁴⁵ Per un primo commento alla riforma del 2022, DANTI-JUAN, *Loi du 24 janvier 2022 et irresponsabilité pénale: retour sur l'affaire Halimi*, in *Recueil Dalloz*, 2022, 456 ss.; LAFFAILLE, *France - Loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2022.

vento riformatore non ha modificato la risposta punitiva che resta sempre quella dell'applicazione del *réclusion criminelle à perpétuité*, andando solo ad incidere sulla *période de sûreté* (periodo minimo di detenzione prima di poter chiedere benefici penitenziari), ridotta dagli originari ventidue anni agli attuali diciotto anni¹⁴⁶.

10. *Epilogo. Rapina impropria e reati violenti autonomi: l'aggravante conseguenziale come architrave dell'idem crimen (unitarietà normativa) e misura del disvalore complessivo del fatto.* L'analisi ha confermato che la rapina impropria, nella sua configurazione tipica ex art. 628, co. 2 c.p., è un reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., nel quale la violenza o minaccia è elemento costitutivo funzionale al dolo specifico di impossessamento o di impunità. In questa cornice, il principio di specialità e il *ne bis in idem* sostanziale impediscono di duplicare la valutazione di tale finalità attraverso l'aggravante teleologica ex art. 61, n. 2 c.p., quando la condotta violenta rientri integralmente nella tipicità della fattispecie complessa. A tal fine, il percorso argomentativo ha ipotizzato che la nozione di *vis* qualificante la rapina, ai sensi dell'art. 628 c.p., deve essere compresa come una modalità di coartazione strettamente funzionale alla sottrazione della *res furtiva*. Tale violenza può manifestarsi sia nella fase antecedente alla sottrazione, per vincere la resistenza della vittima, sia in quella successiva, per consolidare il possesso o garantirsi l'impunità. La sua funzione è dunque strumentale e autonoma rispetto a eventuali effetti lesivi su beni personali della vittima, come la vita o l'integrità fisica, la cui compromissione può dar luogo a reati ulteriori e distinti. Questa impostazione consente di tracciare una chiara distinzione tra la violenza tipica che trasforma il furto in rapina e le condotte che, pur accompagnando l'azione, esorbitano dalla tipicità della fattispecie complessa, integrando autonomi titoli di reato (omicidio, lesioni personali, ad esempio). In tale prospettiva, il concorso materiale tra rapina e reati ulteriori è pienamente configurabile, senza dover ricorrere a

¹⁴⁶ In ossequio a quanto previsto dall'art.132-23, la *période de sûreté* è fissata automaticamente a metà della pena inflitta, ma per l'ergastolo la legge prevede valori fissi (18 o 22 anni a seconda della gravità). Comunque, il giudice può aumentare tale periodo fino ad un massimo di trent'anni o dichiararlo «*incompressible*» nei casi più gravi previsti dal *Code pénal*.

costruzioni intermedie basate su ipotetici reati-ponte di natura violenta, come le percosse o la violenza privata.

Due coordinate ermeneutiche sorreggono questa lettura: in primo luogo, la violenza che qualifica la rapina è tipizzata in funzione della sottrazione patrimoniale e non assorbe, né sul piano logico né su quello giuridico, condotte lesive di beni diversi; in secondo luogo, la rapina tutela primariamente il patrimonio e, solo in via mediata, la libertà e la sicurezza personale della vittima, come chiarito dalle Sezioni unite.

Ne deriva che la rapina si consuma già con la violenza strumentale all'impossessamento o all'impunità, a prescindere dalla sua intensità, potendo coesistere con reati autonomi quando siano lesi beni ulteriori rispetto al disvalore del tipo complesso espresso dalla misura della pena in astratto. Restano tuttavia escluse dal concorso alcune fattispecie: la minaccia *ex art.* 612 c.p., espressamente prevista dall'*art.* 628 c.p. come modalità alternativa alla violenza; le percosse, irrilevanti *ex art.* 581, co. 2 c.p. se assorbite in un reato più grave; e la violenza privata, che l'*art.* 15 c.p. esclude dal concorso per specialità strutturale, poiché la rapina già ingloba, nella sua tipicità, la coartazione della libertà di autodeterminazione della vittima. Insomma, la *vis* della rapina si configura come un elemento tipico e autonomo, funzionale alla tutela del patrimonio e della sicurezza e libertà personali e che, proprio per questa autonomia, consente il concorso con altri reati, salvo i casi in cui il principio di specialità o la previsione normativa impongano l'assorbimento.

Da ciò, con particolare riguardo al contesto di una rapina impropria in cui si realizza un ulteriore reato a base violenta – come omicidio, lesioni gravissime o resistenza a pubblico ufficiale – non assorbito nella tipicità del reato complesso, tale delitto concorre formalmente con quello di cui all'*art.* 628, co. 2, aprendo la strada alla contestazione dell'aggravante di cui all'*art.* 61, n. 2 c.p.

Questa soluzione è coerente, sul piano strutturale, perché il nesso consequenziale che lega la condotta violenta omicidiaria o lesiva alla rapina impropria non è già *consumato* dall'elemento finalistico che salda l'aggressione personale alla sottrazione della *res*, ma si configura come autonomo e ulteriore, in linea con la *ratio* dell'aggravante di sanzionare la maggiore pericolosità di chi commette un reato per agevolarne (*lato sensu*) un altro. Inoltre, sul piano

sistematico, evita la sovrapposizione tra le due previsioni: la violenza tipica che trasforma il furto in rapina è assorbita nella fattispecie complessa, mentre le condotte che, pur integrandosi nell'«azione unica», esorbitano dalla tipicità della rapina impropria ed integrano autonomi titoli di reato, possono fungere da reato-mezzo ai fini dell'art. 61, n. 2 c.p.

Inoltre, è un'impostazione che valorizza il piano probatorio, perché, nel sistema nostrano, l'accusa deve dimostrare la specifica volontà dell'agente di porre in essere il reato ulteriore per assicurarsi il possesso della *res* o l'impunità, attraverso elementi concreti e non presuntivi, anche in coerente applicazione dell'art. 59 c.p. (in relazione all'elemento circostanziale aggravatore).

A rafforzare questa lettura interviene il profilo storico, inequivocabile nel manifestare la *voluntas legislatoris* di mantenere la continuità normativa e punitiva con la disciplina previgente per quanto riguarda il rapporto tra rapina, omicidio e lesioni personali.

In un tale contesto, il dato normativo di elezione dell'aggravante comune a circostanza speciale dell'omicidio e delle lesioni volontarie – unico nel panorama codicistico – ha consentito di argomentare una più puntuale e specifica riflessione: il nesso consequenziale previsto per l'omicidio e le lesioni personali volontarie aggravati ex art. 576, n. 1 c.p. funge da punto di raccordo con l'elemento finalistico tipico della rapina impropria. In questa chiave, le due fattispecie si integrerebbero in un'unica figura normativa, espressiva di un solo episodio comportamentale. Il nesso di consequenzialità non opererebbe più come semplice aggravante, ma come elemento strutturale di connessione, capace di fondere le condotte in un fatto unitario: la circostanza teleologica dell'art. 576, n. 1 c.p. assorbirebbe il *quid pluris* del dolo di impossessamento o di impunità, mentre l'elemento finalistico continuerebbe a definire la tipicità della rapina impropria. Il risultato sarebbe un'unità normativa (*idem crimen*) che ricomprende l'intero fatto naturalistico (*idem factum*), consentendo una valutazione unitaria del disvalore – dato dall'intreccio espressamente voluto dal legislatore storico tra aggravante speciale e rapina impropria – e l'irrogazione di un'unica pena, graduata sulla gravità complessiva della condotta, in conformità alla disciplina del concorso ideale di reati ex art. 81, co. 1

c.p.

Il confronto comparatistico, infine, conforta questa lettura: negli ordinamenti tedesco, spagnolo e francese, la coesistenza tra reato patrimoniale aggravato e reato violento autonomo è ammessa quando la condotta lesiva eccede la tipicità del primo, consentendo l'applicazione di aggravanti teleologiche o di concorsi qualificati.

In conclusione, la rapina impropria assorbe solo le condotte violente tipiche e funzionali alla sua realizzazione; quando si verifica un reato violento ulteriore – che cioè integra un titolo di reato autonomo, non assorbito nella dimensione tipologica del fatto descritto dall'art. 628, co. 2 c.p. – si configura un concorso formale che può legittimare la contestazione dell'aggravante consequenziale, garantendo una risposta punitiva calibrata sulla gravità effettiva dell'intero *fenomeno* naturalistico.